



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

STATUTO 2023

Regolamenti

Codice Etico e dei Valori Associativi



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

STATUTO 2023

Regolamenti

Codice Etico e dei Valori Associativi

Il presente Statuto, con il Regolamento di attuazione, il Regolamento dei Gruppi Merceologici e dei Gruppi d'Imprese, il Regolamento delle Rappresentanze territoriali, il Regolamento della Piccola e Media Industria, il Regolamento della Grande Industria e il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, è stato approvato dalle Assemblee delle Associate di Assindustria Venetocentro e di Confindustria Venezia Rovigo il 28 novembre 2022; prende efficacia dal 1° gennaio 2023.

Allegati:

Regolamento Sezione Autonoma ANCE Rovigo Treviso.

Regolamento Gruppo Giovani Imprenditori.

INDICE GENERALE

STATUTO	pag. 9
NORME TRANSITORIE	pag. 42
ALLEGATI ALLE NORME TRANSITORIE	pag. 51
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO	pag. 64
REGOLAMENTO DEI GRUPPI MERCEOLOGICI E DEI GRUPPI DI IMPRESE	pag. 86
REGOLAMENTO RAPPRESENTANZE TERRITORIALI	pag. 91
REGOLAMENTO PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA	pag. 94
REGOLAMENTO GRANDE INDUSTRIA	pag. 97
CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI DI CONFINDUSTRIA	pag. 100
REGOLAMENTO SEZIONE AUTONOMA ANCE ROVIGO TREVISO (VEDI ALL.)	
REGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI (VEDI ALL.)	

STATUTO

Titolo I Costituzione, Denominazione e Scopi

Art. 1 • Costituzione, sede, denominazione

È costituita, con durata illimitata, “Confindustria Veneto Est – Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso”, più brevemente l’ “Associazione”, con sede legale in Padova, avente perimetro interprovinciale, in rappresentanza di tutte le imprese associate dei territori di Padova, Rovigo, Treviso e Venezia.

La sede amministrativa è a Treviso.

Le sedi di rappresentanza sono a Venezia e a Treviso, in Palazzo Giacomelli.

Sedi operative a Padova, Rovigo, Treviso e Venezia.

I territori sono l’elemento cardine su cui si basa la vision dell’Associazione; per questo Padova, Treviso, Rovigo e Venezia ospitano sedi territoriali operative, ritenute indispensabili presidi per l’esercizio dell’attività associativa.

A tali sedi territoriali se ne potranno aggiungere altre, rappresentative di nuovi territori, anche in una fase successiva a quella costitutiva, con i medesimi principi definiti nel presente Statuto assecondando lo spirito di aggregazione coerente con le trasformazioni in atto nel Sistema Confederale, nel rispetto della storia, delle specificità e del radicamento dei singoli territori.

Art. 2 • Scopi

L’ Associazione aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello Statuto e nei regolamenti di Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati nazionali, comunitari, internazionali.

È autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ruoli e prestazioni tra le componenti del Sistema, l'Associazione provvede all'assistenza e alla tutela degli interessi delle imprese associate.

Esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. rappresentare i soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
3. erogare servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

A tal fine, l'Associazione è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;

- b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema Confederale;
- c) favorire la collaborazione e l'integrazione con le altre Associazioni del Sistema Confederale al fine di agevolare una maggiore progettualità ed efficienza per le imprese e per il territorio;
- d) fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese associate;
- e) promuovere servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni.

In particolare, l'Associazione opera per:

1. promuovere e favorire la solidarietà e la collaborazione fra gli imprenditori industriali e dei comparti collegati attraverso una loro partecipazione attiva alla vita dell'Associazione anche attraverso la costituzione di Gruppi Merceologici e di Gruppi di Aziende aventi interessi comuni ed omogenei o complementari;
2. tutelare gli interessi dei soci e più in generale dell'industria nell'ambito territoriale e sostenere le aziende ad essa aderenti curandone, fra l'altro, la rappresentanza nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, le Autorità locali, le organizzazioni, gli enti economici e le associazioni sindacali;
3. proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti (ai sensi dell'art. 4 della Legge 11 novembre 2011, n. 180);
4. assistere le imprese, nella discussione, nella stesura, nella stipula e nell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di secondo livello che riguardino gli associati e concorrere alla definizione e stipulazione in ambito nazionale e/o territoriale dei contratti collettivi; assistere gli associati stessi nelle controversie collettive e individuali di lavoro e in ogni vertenza o questione sindacale che sia da loro affrontata;
5. fornire alle aziende associate la consulenza ed assistenza in tema di interpretazione ed applicazione della legislazione e regolamentazione di interesse industriale in generale;
6. svolgere attività editoriale;
7. provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti nel sistema confede-

- rale e presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni e organizzazioni in cui tale rappresentanza sia richiesta;
8. stimolare lo sviluppo dell'economia locale, con speciale riguardo alle industrie, proponendo soluzioni opportune ai problemi di maggior rilievo e attivando meccanismi di solidarietà attiva tra imprese;
 9. promuovere la formazione, l'innovazione e la ricerca, la cultura imprenditoriale e professionale con attenzione allo sviluppo integrale della persona;
 10. adoperarsi in ogni circostanza e sede alla migliore affermazione dell'industria e dell'imprenditoria in genere, predisponendo in tal senso le iniziative più adatte nell'ambito organizzativo, economico e sociale.

L'Associazione non ha fini di lucro.

Può tuttavia, in via non prevalente, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale anche attraverso la costituzione o la partecipazione in enti o società strumentalmente finalizzati ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

Titolo II Soci

Art. 3 • Categorie di soci

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario e possono aderirvi come soci effettivi le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi, che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria, e non si trovino in conflitto di interessi con gli scopi perseguiti dall'Associazione;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un potenziale di crescita;
- e) le imprese manifatturiere e le imprese di servizi appartenenti a settori che abbiano un'Associazione nazionale di categoria aderente a Confindustria ancorché esse non vi siano iscritte, con sede legale nei territori delle province di Padova, Rovigo, Treviso e Venezia ovvero con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nei predetti territori stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito;
- f) le imprese che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al venti per cento da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e, o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
- g) i consorzi di produzione di beni e, o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere;
- h) le Associazioni di imprese di cui alle precedenti lettere;

- i) le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale;
- l) le società cooperative non manifatturiere.

Possono aderire, in qualità di soci aggregati, società cooperative manifatturiere, nonché altre realtà imprenditoriali e altri soggetti anche se privi dei requisiti (in tutto o in parte) di cui al precedente comma, anche con sede o attività all'estero, che svolgano attività strumentali, complementari o in raccordo economico con le attività e le finalità associative.

Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

I Soci aggregati sono esclusi dalle funzioni di rappresentanza e dall'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese dell'Associazione che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

I soci vengono altresì iscritti nel Registro imprese dell'Associazione del territorio di appartenenza e nel Registro Imprese di Confindustria.

Art. 4 • Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta l'automatica iscrizione dell'impresa anche a "Confindustria VE-RO Area Metropolitana di Venezia e Rovigo", o ad "Unindustria Padova" o ad "Unindustria Treviso", in base al territorio di appartenenza, senza ulteriori oneri e, conseguentemente, l'eventuale cessazione del rapporto associativo ha effetto sia rispetto all'Associazione che all'Associazione del territorio di appartenenza.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, dello Statuto dell'Associazione del territorio di appartenenza, di tutti i diritti e gli obblighi da essi derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Nella domanda devono essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione.

La domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Presidente del Gruppo Merceologico cui l'impresa dovrà essere assegnata. Qualora il Presidente del gruppo non si pronunci entro dieci giorni dalla richiesta, il parere s'intende dato in senso favorevole.

Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza semplice sulle domande di adesione, con eventuale esercizio del potere d'urgenza in capo al Presidente e successiva ratifica da parte del Consiglio di Presidenza.

Sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata di due anni e decorre dall'anno sociale di iscrizione fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Allo scadere del primo biennio si intende tacitamente rinnovato di anno in anno ove non venga comunicata formale disdetta con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro il 30 settembre precedente la scadenza originaria o prorogata.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Durante il decorso del preavviso permangono in capo al socio dimissionario tutti i diritti e gli ob-

blighi connessi al rapporto associativo.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate anche dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 5 • Diritti dei Soci

I Soci effettivi hanno il diritto di ricevere dall'Associazione le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio previste, nonché quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema Confederale.

I Soci effettivi hanno altresì diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione e dei Gruppi, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, di assistenza e tutela di contenuto politico. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del Sistema Confederale secondo le disposizioni di Confindustria e su autorizzazione scritta dell'Associazione.

Art. 6 • Doveri dei soci

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, lo Statuto dell'Associazione del territorio di appartenenza, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

L'attività delle imprese associate va esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non dev'essere lesiva dell'immagine della categoria tutelata dall'Associazione.

Le stesse imprese, inoltre, hanno il dovere di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al Sistema Confederale.

In particolare, il Socio deve:

- a. partecipare attivamente alla vita associativa;
- b. applicare contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del Sistema Confederale;
- c. non fare contemporaneamente parte di associazioni aderenti ad organizzazioni diverse da Confindustria e costituite per scopi analoghi, fatta eccezione per i Soci aggregati; costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette organizzazioni concorrenti;
- d. fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- e. versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dalla delibera contributiva annuale;
- f. segnalare, ed eventualmente richiedere, l'intervento dell'Associazione per tutte le questioni particolarmente specificate dall'art. 2, comma 10, punto 4;
- g. non assumere autonome iniziative di comunicazione esterna di impatto sugli interessi associativi di sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione;
- h. non utilizzare strumentalmente la struttura associativa per conseguire benefici riconducibili a politiche aziendali proprie o altrui;
- i. favorire l'iscrizione di tutte le imprese del gruppo a cui appartengono, intendendo per gruppo l'insieme costituito dall'impresa controllante e da quelle controllate secondo i criteri stabiliti dall'art. 2359 primo comma nn. 1 e 2 del codice civile. Ai fini dell'obbligo di iscrizione

costituisce gruppo anche l'insieme di imprese nei quali la maggioranza del capitale sociale è posseduta, direttamente o indirettamente, dagli stessi soggetti, sia persone fisiche che imprese/società.

Art. 7 • Contributi associativi

Le aziende associate sono tenute a versare i contributi associativi nella misura, con le modalità e nei termini fissati dall'Assemblea Generale.

I soci morosi non hanno diritto di partecipare agli Organi e di votare e non possono ricevere delega da altro socio per esercitare il diritto di voto.

Art. 8 • Sanzioni disciplinari

È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci.

Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili ai Probiviri, con effetto non sospensivo delle sanzioni medesime, nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione delle sanzioni, sono descritte nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Titolo III

Organizzazione dell'Associazione

Art. 9 • Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Generale;
- c. il Consiglio di Presidenza;
- d. il Presidente;
- e. i Vice Presidenti;
- f. Revisori contabili;
- g. i Proviviri.

Le procedure di funzionamento degli Organi collegiali dovranno risultare atte ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare, nonché - fatte salve particolari esigenze di riservatezza - adeguata documentazione circa gli stessi.

Le disposizioni che disciplinano requisiti generali, accesso e decadenza e durata delle cariche associative sono contemplate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Decadono automaticamente dalle cariche elettive di cui alle lettere b. e c. i consiglieri dopo cinque assenze consecutive; i consiglieri decaduti inoltre non sono rieleggibili per almeno un mandato successivo alla dichiarazione di decadenza.

Art. 10 • Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma e quelle il cui diritto di elettorato attivo e passivo fosse sospeso, possono comunque partecipare ai lavori Assembleari, senza diritto di voto e di intervento nella discussione e non possono ricevere delega.

Le imprese associate intervengono in Assemblea direttamente, attraverso i propri rappresentanti (legale rappresentante o referente aziendale a ciò autorizzato) oppure con delega scritta di costoro ad altra impresa associata nel limite inderogabile di una per ogni impresa iscritta. Possono partecipare al voto assembleare anche delegati dal legale rappresentante o referente aziendale di volta in volta incaricati attraverso un mandato, purché dipendenti dell'impresa anche se non di grado elevato.

In deroga a quanto sopra, è ammessa una pluralità di deleghe ad un unico soggetto nell'ambito di soci facenti capo ad uno stesso gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento e, comunque, tra imprese legate da vincoli, anche solo di fatto, di proprietà familiare.

Nel caso di più rappresentanti per ciascuna impresa, e in assenza di preventive comunicazioni, il diritto di voto è attribuito a colui che si presenti per primo all'iscrizione al voto.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa vengono calcolati in base ai contributi relativi all'anno precedente a quello delle elezioni, al netto di quelli corrisposti a vantaggio di associazioni nazionali di categoria, e versati comunque entro i dieci giorni di calendario antecedenti la data dell'Assemblea.

I soci effettivi hanno diritto di voto secondo quanto precisato dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Nell'inviare la convocazione l'Associazione è tenuta a comunicare all'azienda associata il nu-

mero dei voti di cui ha diritto; il diritto di voto sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui ai commi precedenti.

All'Assemblea partecipa il Direttore Generale con funzioni di segretario dell'organo. Partecipano inoltre i Revisori Contabili ed i Probiviri senza diritto di voto, qualora non associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, preferibilmente entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio, con il fine dell'approvazione del bilancio e della delibera contributiva.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 11 • Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio in anno pari, il Presidente e i Vice Presidenti di cui all'art. 18 lettera a) ed approvare il programma di attività;
- b) eleggere ogni quadriennio, negli anni pari, i 13 componenti del Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente;
- c) eleggere, ogni quadriennio in anno dispari, i componenti elettivi del Consiglio Generale, secondo le modalità indicate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- d) eleggere, ogni quadriennio in anno dispari, i Probiviri e i Revisori contabili come specificato nel Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- e) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- f) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
- g) modificare il presente Statuto;
- h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;

- i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

La delibera contributiva e il Bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 12 • Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

- il Presidente
- i componenti del Consiglio di Presidenza
- l'ultimo Past President purché ancora socio
- i Presidenti dei Gruppi Merceologici
- n. 85 componenti eletti dall'Assemblea
- fino a 6 componenti nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa
- i Referenti di territorio
- i rappresentanti della sezione ANCE conformemente a quanto indicato dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori Contabili e i Proviviri.

Nella composizione del Consiglio Generale si rispetterà un principio di proporzionalità ed equa rappresentanza del perimetro interprovinciale di cui all'Art.1, sulla base dei parametri stabiliti nel Regolamento di attuazione.

I componenti nominati dal Presidente durano in carica quattro anni e scadono contemporanea-

mente al Presidente. Possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di un altro quadriennio consecutivo al primo.

Le modalità di elezione dei componenti elettivi sono precisate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché quelle su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti, sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 13 • Attribuzioni del Consiglio Generale

Spetta al Consiglio Generale:

- a) proporre all'Assemblea il nominativo del Presidente e dei 4 Vice Presidenti di territorio ogni quadriennio in anno pari;
- b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- c) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il rendiconto economico preventivo;
- d) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- e) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per Statuto ad altri organi o funzioni;
- f) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- g) su proposta del Consiglio di Presidenza, approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto, e relative modifiche;
- h) su proposta del Consiglio di Presidenza, determinare i criteri per la composizione dei Gruppi Merceologici e dei Gruppi di Imprese, attraverso l'istituzione di apposito Regolamento e de-

- ciderne la costituzione;
- i) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione a fronte del rigetto della relativa domanda;
 - j) applicare le sanzioni disciplinari di cui all'art. 8;
 - k) riesaminare le domande di adesione a norma dell'art. 4, comma 5;
 - l) istituire eventuali Rappresentanze territoriali dell'Associazione;
 - m) a norma dell'Art. 2, comma 5, deliberare sull'adesione dell'Associazione ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali;
 - n) stipulare accordi con altre associazioni, organizzazioni, enti o società a fini di collaborazione, rappresentanza e tutela delle aziende associate e costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località anche all'estero;
 - o) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione;
 - p) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 14 • Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto:

- a. dal Presidente;
- b. da 4 Vice Presidenti in Rappresentanza dei 4 territori di Padova, Treviso, Rovigo e Venezia (di cui alla lettera a. dell'art. 18);
- c. dal Vice Presidente per la Grande Industria;
- d. dal Vice Presidente per la Piccola e Media Industria;
- e. dal Vice Presidente, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- f. da 13 Consiglieri delegati eletti in Assemblea su proposta del Presidente;
- g. dall'ultimo Past President, in qualità di invitato permanente, purché ancora socio.

La composizione del Consiglio di Presidenza di cui alle lettere c., d., e., ed f. dovrà rispettare un

principio di proporzionalità ed equa rappresentanza del perimetro interprovinciale di cui all'Art.1, sulla base dei parametri stabiliti nel Regolamento di attuazione.

Tutti i componenti del Consiglio di Presidenza durano in carica quattro anni in coerenza con la durata del mandato del Presidente e scadono, in anni pari, insieme al mandato di quest'ultimo. Essi sono rieleggibili, ma per non più di un mandato consecutivo a quello della prima elezione.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche a singoli componenti il Consiglio di Presidenza per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio di Presidenza vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I nuovi nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.

All'inizio di ogni anno solare, viene redatto un calendario di massima delle riunioni.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché quelle su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti, sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 15 • Attribuzioni del Consiglio di Presidenza

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a. sovrintendere all'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale;
- b. deliberare sulle questioni che ad esso vengano demandate dal Consiglio Generale;
- c. deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione con possibilità di esercizio di poteri d'urgenza del Presidente, con successiva ratifica;

- d. istituire e sciogliere Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- e. designare e revocare i rappresentanti esterni all'Associazione;
- f. sovrintendere alla gestione del Fondo comune e redigere la proposta di Bilancio consuntivo e del rendiconto economico preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni;
- g. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale ad eccezione delle attribuzioni relative alla designazione del Presidente ed alla approvazione delle proposte dei Vice Presidenti, con necessaria successiva ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile;
- h. nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale dell'Associazione;
- i. approvare, su proposta del Presidente, previa consultazione con il Direttore Generale, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie al funzionamento dell'Associazione;
- j. proporre, per la successiva approvazione da parte del Consiglio Generale, regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
- k. proporre, per la successiva approvazione da parte del Consiglio Generale, i criteri per la composizione dei Gruppi Merceologici e dei Gruppi di Imprese;
- l. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Art. 16 • Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ogni quadriennio in anni pari su proposta del Consiglio Generale.

Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi; non sono ammesse ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 17.

Compete al Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi;
- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- e) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente delegato dal Presidente stesso o, in mancanza di tale delega, dal Vice Presidente più anziano di età.

In caso di mancanza o impedimento permanente del Presidente, e previa delibera del Consiglio Generale, si dovrà procedere a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente entro il tempo strettamente necessario per poter espletare l'iter procedurale previsto.

In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi alla predetta delibera. Il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il mandato del suo predecessore.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

La carica di Presidente è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Art. 17 • Commissione di designazione - Procedura di designazione ed elezione del Presidente

La Commissione è composta da un imprenditore per territorio, in possesso dei requisiti perso-

nali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi. Ciascun nominativo sarà sorteggiato da un elenco di 3 nominativi appartenenti allo stesso territorio, predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President, purché associati. Una volta individuati i quattro componenti della Commissione, gli stessi di comune accordo sceglieranno un quinto componente tra i non estratti. In caso di mancato accordo il quinto componente sarà scelto per estrazione.

La Commissione deve insediarsi almeno n. 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 8 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

La Commissione, con apposita comunicazione ai soci effettivi, sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica, d'intesa con il Collegio speciale dei Probiviri, il profilo personale e professionale dei candidati e l'ammissibilità dell'autocandidatura. Termini, requisiti e modalità di invio delle autocandidature sono specificati nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

La Commissione ha piena discrezionalità nel promuovere l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale le candidature che dispongano di un ampio consenso dei soci, secondo quanto specificato nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

La stessa Commissione stabilendo le modalità della consultazione può non tener conto di segnalazioni pervenute con modalità diverse.

Laddove dovessero emergere più indicazioni, la Commissione, a suo insindacabile giudizio può proporre al Consiglio Generale per la designazione a Presidente anche più nomi.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti in Consiglio Generale, espressi a scrutinio segreto, senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 18 • Vice Presidenti

Sono Vice Presidenti dell'Associazione:

- a. 4 Vice Presidenti in rappresentanza dei territori di Padova, Rovigo, Treviso e Venezia;
- b. il Vice Presidente per la Grande Industria;
- c. il Vice Presidente per la Piccola e Media Industria;
- d. il Vice Presidente, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

I 4 Vice Presidenti Rappresentanti dei territori sono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente designato.

L'Assemblea vota il Presidente, il programma e la proposta concernente i quattro Vice Presidenti di cui alla lettera a. che precede, con le modalità di cui al Regolamento di attuazione. Per l'elezione è necessario conseguire almeno la metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ma conteggiando quelle nulle.

Il Vice Presidente per la Grande Industria e il Vice Presidente per la Piccola e Media Industria sono eletti in Consiglio Generale dai rispettivi rappresentanti negli anni pari.

I Vice Presidenti di cui alle lettere a., b., c. e d. durano in carica quattro anni.

In caso di dimissioni o altre cause di cessazione durante il quadriennio dei Vice Presidenti, di cui alle lettere a., b., e c., gli stessi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale; i Vice Presidenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

Art. 19 • Revisori contabili

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, 3 Revisori Contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci dell'Associazione, da una lista contenente un numero di nominativi superiore agli eleggibili. predisposta dal Comitato Eligendi, di cui al Regolamento di attuazione.

Almeno un Revisore effettivo deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Ciascun Socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. Il componente che ottiene il maggior numero di voti assume anche l'incarico di Presidente dei Revisori.

I Revisori contabili durano in carica quattro anni, scadono in concomitanza con i Consiglieri di nomina elettiva e sono rieleggibili per un secondo quadriennio.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferiscono all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore contabile supplente subentra a quello effettivo in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Art. 20 • Probiviri

I Probiviri esercitano le funzioni di vigilanza sull'applicazione dei principi e delle regole dell'Associazione e di risoluzione di eventuali controversie, pronunciandosi inoltre in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e da eventuali regolamenti, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

A tal fine l'Assemblea elegge a scrutinio segreto 8 Probiviri scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci dell'Associazione, in una lista predisposta dal Comitato Eligendi in numero superiore agli eleggibili; essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un secondo quadriennio.

I Probiviri devono essere persone che hanno maturato una significativa esperienza di vita associativa. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, purché aventi caratteristiche in linea con il Codice Etico e dei Valori Associativi per l'assunzione di cariche associative.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

I Probiviri sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

All'inizio del mandato gli 8 Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 5 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Spetta a 3 Probiviri, scelti tra i 5 non facenti parte del predetto Collegio speciale, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità specificate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo specificato nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso di soccombenza, totale o parziale, verrà destinata al finanziamento di progetti speciali.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Art. 21 • Comitato della Piccola e Media Industria

I componenti il Consiglio Generale che rappresentano Piccole e Medie Industrie, ovvero imprese con meno di 250 addetti, eleggono il Comitato della Piccola e Media Industria e il Presidente del Comitato stesso che è, di diritto, Vice Presidente dell'Associazione.

La consistenza numerica del Comitato è definita dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale.

Il Comitato svolge la sua attività d'intesa con il Consiglio Generale dell'Associazione e nel rispetto del suo Regolamento.

Il Comitato opera quale organismo tecnico di consultazione e di studio per i problemi delle piccole e medie industrie e, in nome di esse, può esprimere proposte che il Presidente del Comitato sottoporrà di volta in volta al Presidente dell'Associazione.

Art. 22 • Comitato della Grande Industria

I componenti il Consiglio Generale che rappresentano le aziende associate della Grande Industria, ovvero le imprese associate con almeno 250 addetti, eleggono il Comitato della Grande Industria e il Presidente del Comitato stesso che è, di diritto, Vice Presidente dell'Associazione. La consistenza numerica del Comitato è definita dall'apposito Regolamento.

Il Comitato svolge la sua attività d'intesa con il Consiglio Generale dell'Associazione e nel rispetto del Regolamento approvato dal Consiglio Generale stesso.

Il Comitato opera quale organismo tecnico di consultazione e di studio per i problemi della grande industria e può in nome di essa esprimere proposte che il Presidente del Comitato sottoporrà di volta in volta al Presidente dell'Associazione.

Art. 23 • Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il "Gruppo Giovani Imprenditori", la cui attività è disciplinata da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Generale dell'Associazione.

Esso si propone di:

- a. contribuire alla formazione imprenditoriale, manageriale e tecnica dei propri aderenti;
- b. stimolare nei Giovani Imprenditori lo spirito associativo e la consapevolezza della funzione etico-sociale della libera iniziativa;
- c. promuovere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali,

politici e tecnici dell'industria, per favorire l'inserimento dei Giovani Imprenditori nella vita e nell'attività del Paese e del territorio.

Il Gruppo svolge la sua attività d'intesa con il Consiglio Generale dell'Associazione, in modo da agire in conformità con lo spirito del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi direttivi.

Il Gruppo elegge nel suo ambito il Presidente, che è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

Art. 24 • Norme generali sulle cariche e sui sistemi di votazione

Tutte le cariche elettive sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, con la sola eccezione delle cariche di Proboviro e Revisore.

Tutte le cariche associative sono nominative e a titolo gratuito.

Salvo diversa disposizione di Statuto e del Regolamento di attuazione, le cariche associative elettive hanno durata quadriennale con possibilità di un'ulteriore rielezione consecutiva. Per tutte le cariche associative sono ammesse ulteriori elezioni dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari alla durata di un mandato.

Le regole di accesso, durata, incompatibilità e decadenza sono individuate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Le liste dei candidati alle cariche elettive sono proposte dal Comitato Eligendi, come disciplinato dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 25 • Direzione Generale

Il Direttore Generale dell'Associazione coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività associative.

È responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, nei limiti delle previsioni di spesa di cui al rendiconto economico preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza del Rendiconto economico preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli Organi svolgendo la funzione di segretario.

Per delega del Presidente ha i poteri di ordinaria amministrazione.

Titolo IV

Articolazione Organizzativa

Art. 26 • Gruppi Merceologici e Gruppi d'Imprese

Le imprese associate sono suddivise in Gruppi Merceologici rappresentanti i principali settori del territorio per la trattazione di questioni di loro particolare interesse.

Possono altresì essere costituiti Gruppi di imprese aventi interessi comuni e omogenei o complementari, anche trasversali alle merceologie, in relazione di filiera.

L'Associazione si propone di favorire la collaborazione e il coordinamento dei Gruppi Merceologici e dei Gruppi d'Imprese con quelli delle altre associazioni territoriali del Sistema Confindustriale al fine di agevolare una maggiore progettualità ed efficienza per le imprese e il territorio.

La loro costituzione e l'eventuale scioglimento sono deliberati dal Consiglio Generale. Ciascun Gruppo Merceologico deve rappresentare un significativo numero di imprese e ogni Gruppo elegge al suo interno il Presidente che fa parte di diritto del Consiglio Generale.

Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi sono contenute nello specifico Regolamento dei Gruppi Merceologici e dei Gruppi di Imprese.

Art. 27 • Sezione Autonoma Ance

Le imprese che esercitano le attività di costruzione ed affini, riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili – ANCE – sono inquadrare nella Sezione Autonoma Ance.

La Sezione Autonoma Ance ha il proprio regolamento predisposto in conformità ai principi ispi-

ratori del presente Statuto, approvato dal Consiglio Generale, che ne disciplina l'attività e l'ambito di autonomia decisionale di specifica competenza della categoria.

Art. 28 • Rappresentanze territoriali

Con deliberazione del Consiglio Generale, l'Associazione, ove ne sia riconosciuta la necessità, può istituire Rappresentanze territoriali. Scopo delle Rappresentanze territoriali è quello di assicurare un maggior collegamento tra le aziende del territorio e gli Organi dell'Associazione, con particolare riferimento ad un attento esame dei problemi di carattere locale.

Titolo V

Fondo Comune e Bilanci

Art. 29 • Fondo comune o Patrimonio netto

Il Fondo Comune o Patrimonio Netto dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote di ammissione e dai contributi associativi;
- b. dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c. dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d. dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e. dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione;
- f. dalle eventuali riserve.

Con il Fondo Comune o Patrimonio Netto si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il Fondo Comune o Patrimonio Netto rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione, non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 30 • Rendiconto economico preventivo e Bilancio consuntivo

Il Rendiconto economico preventivo e il Bilancio consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il Bilancio consuntivo è composto da: Stato patrimoniale, Rendiconto economico, Nota integra-

tiva con elenco delle partecipazioni in società controllate, Prospetto delle fonti e degli impieghi e Relazione dei Revisori contabili.

Il Rendiconto economico preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il Bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla Relazione sulla gestione e da quella dei Revisori Contabili.

Il Bilancio consuntivo dell'Associazione, è corredato dalla Relazione di certificazione.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di Bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il Bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Titolo VI

Modificazioni dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Art. 31 • Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea, secondo le modalità e le regole stabilite nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Ai soci assenti o dissenzienti rispetto alle modificazioni statutarie è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

In casi particolari, il Consiglio Generale può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare secondo le regole contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 32 • Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto solo da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti e deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito, secondo le modalità e le regole stabilite nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che potranno essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 33 • Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa richiamo alle norme del Regolamento di attuazione, alla normativa ed ai principi generali di Confindustria nonché alle disposizioni di legge.

NORME TRANSITORIE

La data di efficacia dell'integrazione sarà il 1/1/2023 e pertanto da detta data diverranno automaticamente socie anche dell'Associazione tutte le imprese associate a Confindustria Venezia Rovigo, con la qualifica in essere, salvo che non abbiano esercitato il diritto di recesso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera assembleare di approvazione dell'integrazione. Le imprese associate di Assindustria Venetocentro potranno parimenti recedere nel termine previsto nel relativo statuto.

Le norme statutarie che precedono troveranno applicazione a partire dalla predetta data 1/1/2023 fatte salve le norme che seguono che si applicheranno nella Fase Iniziale decorrente dal 1/1/2023 fino alla data di rinnovo dei singoli organi, nonché nel primo mandato e secondo mandato di taluni organi.

Ai fini delle presenti norme transitorie si intenderà pertanto per:

Fase Iniziale:

il periodo decorrente dal 1/1/2023 fino alla data di rinnovo dei singoli organi, ovvero fino all'assemblea del 2023 per il rinnovo del Consiglio Generale, dei Gruppi Merceologici e degli Organi di Controllo. Fino all'assemblea del 2024 per il rinnovo del Presidente e del Consiglio di Presidenza.

Primo Mandato:

il periodo decorrente dalla fine della Fase Iniziale, ovvero dall'assemblea del 2023 fino all'assemblea del 2027 per il Consiglio Generale, per i Gruppi Merceologici e per gli Organi di Controllo. Dall'assemblea del 2024 fino all'assemblea del 2028 per il Presidente e per il Consiglio di Presidenza.

A Regime:

il periodo decorrente dalla fine del Primo Mandato, ovvero dall'assemblea del 2027 per il Consiglio Generale, per i Gruppi Merceologici e per gli Organi di Controllo. Dall'assemblea del 2028 per il Presidente e per il Consiglio di Presidenza.

A) Presidente, Past President

Fase Iniziale

Nella Fase Iniziale, come sopra specificato, la Presidenza sarà affidata al Presidente in carica delle due associazioni integrate, con più elevata durata residuale del mandato. Il Presidente sarà coadiuvato da due Vice Presidenti Vicari.

Il Presidente dell'altra associazione in carica, allo scopo di favorire la migliore integrazione tra le due associazioni (Confindustria Venezia Rovigo e Assindustria Venetocentro), nella fase iniziale di avvenuta aggregazione, riceverà apposita delega, nell'ambito del ruolo di Vice Presidente Vicario.

Nello stesso periodo ricopriranno il ruolo di Past President i due Past President di Assindustria Venetocentro e il Past President di Confindustria Venezia Rovigo, in carica alla data di approvazione dell'accordo di integrazione.

Primo Mandato

Nel corso del 2024 si procederà all'elezione del nuovo Presidente dell'Associazione da parte dell'Assemblea. Per il Primo Mandato quadriennale della Presidenza (2024-2028) la carica di Past President sarà assunta dai Presidenti di Confindustria Venezia Rovigo e Assindustria Venetocentro in carica alla data di approvazione dell'accordo di integrazione.

A Regime

A Regime si intenderanno Past President dell'Associazione, unicamente coloro i quali hanno ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione a far data dal Primo Mandato (dal 2024 in poi).

B) Consiglio di Presidenza

Fase Iniziale

Il Consiglio di Presidenza in via transitoria, dalla data di efficacia dell'accordo di integrazione e

sino all'Assemblea dell'anno 2024 sarà composto da tutti i componenti in carica dei Consigli di Presidenza di Confindustria Venezia Rovigo e Assindustria Venetocentro e dai relativi invitati.

I nomi dei componenti del Consiglio di Presidenza, come sopra specificato, sono indicati nell'Allegato 1.

Nella prima riunione del Consiglio di Presidenza, il Presidente attribuirà le deleghe ai due Vice Presidenti Vicari (di cui uno sarà il Presidente in carica dell'altra associazione) e le deleghe, nell'ambito dei componenti dello stesso Consiglio di Presidenza, comprese quelle relative ai 4 territori, per la successiva ratifica in Consiglio Generale.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario più anziano di età.

Primo Mandato (2024-2028)

Nel corso del 2024 si procederà all'elezione del nuovo Consiglio di Presidenza, compresi i Vice-presidenti di Territorio.

Per il Primo Mandato quadriennale (2024-2028) del Consiglio di Presidenza, come per il secondo mandato (2028-2032) come in seguito specificato, i 4 Vice Presidenti di Territorio ed i 13 Consiglieri Delegati saranno nominati dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente, nella riunione immediatamente successiva all'elezione in Assemblea del Presidente.

Per la composizione del Consiglio di Presidenza verrà attribuita una rappresentanza proporzionale di Confindustria VE-RO e Assindustria Venetocentro, nella misura di 2/3 per Treviso-Padova e 1/3 per Venezia-Rovigo.

A Regime

Successivamente al Primo Mandato, a regime verrà attribuita una rappresentanza proporzionale di Confindustria VE-RO e Assindustria Venetocentro con riferimento ai parametri di ripartizio-

ne individuati al Titolo III Capo 1 ultimo comma del Regolamento di attuazione dello Statuto.

Anche per il Secondo Mandato quadriennale (2028-2032) del Consiglio di Presidenza, i 4 Vice Presidenti di Territorio ed i 13 Consiglieri Delegati saranno nominati dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente, nella riunione immediatamente successiva all'elezione in Assemblea del Presidente.

C) Consiglio Generale

Fase Iniziale

In via transitoria, dalla data di efficacia dell'accordo di integrazione e sino all'Assemblea dell'anno 2023 il Consiglio Generale sarà composto da tutti i componenti in carica nei Consigli Generali di Confindustria Venezia Rovigo e Assindustria Venetocentro e dai relativi invitati.

I nomi dei componenti il Consiglio Generale come sopra specificato sono indicati nell'Allegato 2.

Primo Mandato

L'Assemblea del 2023 provvederà ad eleggere gli 85 componenti elettivi del nuovo Consiglio Generale per il primo mandato quadriennale (2023-2027). Prima della data dell'Assemblea 2023 dovranno anche essere rinnovate le presidenze dei Gruppi Merceologici.

La composizione del Consiglio Generale – comprese le presidenze dei Gruppi Merceologici - dovrà rispettare un criterio di proporzionalità fra i territori. Per il primo mandato quadriennale (2023-2027) tale criterio viene individuato in 2/3 per Treviso-Padova e 1/3 per Venezia-Rovigo. Sarà compito del Comitato Eligendi nel rispetto di detta ripartizione, attribuire a ciascuno dei 4 territori (Padova, Rovigo, Treviso e Venezia) il numero dei rispettivi rappresentanti sulla base dei parametri individuati al Titolo III Capo 1 ultimo comma del Regolamento di attuazione dello Statuto.

In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo durante il mandato si farà riferimento ai primi non eletti del territorio interessato alla sostituzione.

A Regime

Successivamente al Primo Mandato detta ripartizione tra i 4 territori dovrà essere verificata al fine di garantire che le cariche associative e gli organi di governance, ad eccezione della carica del Presidente, siano suddivise con criterio di proporzionalità dei territori di Padova, Rovigo, Treviso e Venezia sulla base dei parametri individuati al Titolo III Capo 1 del Regolamento di attuazione dello Statuto ultimo comma.

D) Probiviri

Fase Iniziale

Sino all'Assemblea del 2023 sono Probiviri tutti i Probiviri in carica di Confindustria Venezia Rovigo e Assindustria Venetocentro, i cui nomi sono specificati nell'Allegato 3. Il Collegio speciale sarà composto da 5 Probiviri, 1 per ciascuno dei 4 territori (Padova, Rovigo, Treviso e Venezia), ed il quinto nominativo estratto a sorte tra i rimanenti.

Primo Mandato

Per il primo mandato (2023-2027) l'Assemblea del 2023 provvederà ad eleggere numero 8 Probiviri di cui 2 esponenti del territorio di Padova, 3 del territorio di Treviso, 2 del territorio di Venezia e 1 del territorio di Rovigo.

A Regime

Successivamente al primo mandato si farà riferimento ai parametri di ripartizione individuati al Titolo III Capo 1 ultimo comma del Regolamento di attuazione dello Statuto.

E) Revisori

Fase Iniziale

Sino all'Assemblea del 2023 sono Revisori tutti i Revisori in carica di Confindustria Venezia Rovi-

go e Assindustria Venetocentro, i cui nomi sono specificati nell'Allegato 3. Nello stesso periodo sarà Presidente del Collegio dei Revisori il revisore individuato d'intesa tra i componenti del Collegio stesso.

Primo Mandato

Per il Primo Mandato (2023-2027) l'Assemblea del 2023 provvederà ad eleggere numero cinque (5) Revisori Contabili di cui tre (3) effettivi e due (2) supplenti. Dei tre Revisori Effettivi, 1 sarà di provenienza della provincia di Treviso, uno della provincia di Padova e uno della provincia di Venezia; dei due Revisori Supplenti, uno sarà di provenienza della provincia di Treviso e uno della provincia di Rovigo.

F) Commissione di Designazione

Fase Iniziale

La Commissione di designazione per l'elezione del Presidente del Primo Mandato (2024-2028), sarà composta da 1 rappresentante per territorio ai sensi dell'art. 17 dello Statuto. Per la predisposizione della lista dei nominativi per la composizione della Commissione di designazione, si intenderanno past president i 3 Past President che rivestiranno tale ruolo nella Fase Iniziale, come indicato alla lettera A) che precede.

Primo Mandato

Per il successivo incarico della Commissione di designazione (2028), per la lista dei nominativi per la composizione della Commissione di designazione si intenderanno Past President i Presidenti di Confindustria Venezia Rovigo e Assindustria Venetocentro in carica alla data di approvazione dell'accordo di integrazione.

A Regime

A Regime si intenderanno Past President dell'Associazione, unicamente coloro i quali hanno ri-

coperto la carica di Presidente dell'Associazione a far data dal Primo Mandato (dal 2024 in poi).

G) Sfalsamento temporale dei mandati

Presidente e Consiglio di Presidenza scadono in anni pari (2024...).

Consiglio Generale e Organi di controllo scadono in anni dispari (2023...).

H) Gruppo Giovani

Fase Iniziale

La Presidenza del GGI, sino al 2024, sarà attribuita al Presidente in carica più giovane di età e con più lunga durata residua del mandato. Entrambi i Presidenti dei GGI di Confindustria Venezia Rovigo e Assindustria Venetocentro parteciperanno comunque al Consiglio di Presidenza. (Allegato 4)

Primo Mandato

L'Assemblea del GGI del 2024 provvederà all'elezione del nuovo Presidente secondo quanto previsto dal Regolamento del GGI e nel rispetto del principio di proporzione dei Territori come precisato nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

I) Gruppi Merceologici

Fase Iniziale

Dal 1/1/2023 fino all'Assemblea del 2023 i Gruppi Merceologici sono quelli specificati in Allegato 5. I Presidenti in carica dei Gruppi di Confindustria Venezia Rovigo e Assindustria Venetocentro resteranno entrambi Presidenti del Gruppo Merceologico di riferimento sino all'Assemblea del 2023.

Ove il Gruppo Merceologico esista solo in una delle predette associazioni, chi rivestirà la carica

di Presidente dello stesso Gruppo Merceologico manterrà analoga qualifica sino all'Assemblea del 2023.

Primo Mandato

Il Consiglio Generale nella prima riunione utile del 2023, provvederà alla costituzione dei nuovi Gruppi Merceologici indicati nell' Allegato 6.

Di conseguenza le assemblee dei nuovi Gruppi Merceologici, provvederanno all'elezione dei nuovi Presidenti per ciascun Gruppo prima della data dell'Assemblea Generale del 2023 e, successivamente all'Assemblea Generale, i neo Presidenti così eletti entreranno a far parte del Consiglio Generale.

J) Rappresentante Piccola e Media Industria e Rappresentante Grande Industria

Fase Iniziale

Sino alla Assemblea del 2024, la carica di Rappresentante della Piccola e Media Industria sarà ricoperta, secondo una logica di alternanza temporale dagli stessi prescelta, dai Rappresentanti in carica nelle due associazioni Confindustria Venezia Rovigo e Assindustria Venetocentro. Entrambi parteciperanno alle articolazioni del Sistema Confindustria a livello nazionale e regionale.

Sino alla Assemblea del 2024, la carica di Rappresentante della Grande Industria sarà ricoperta dal Presidente della grande in carica in Confindustria Venezia Rovigo.

K) Rappresentanze territoriali

Fase Iniziale

I "Referenti di territorio" di Confindustria Venezia Rovigo e Assindustria Venetocentro, in essere alla data di efficacia dell'atto di integrazione, manterranno tale ruolo sino alla data di rinnovo del 2024.

Primo Mandato

In occasione del primo Consiglio Generale successivo all'Assemblea del 2024 si procederà al rinnovo delle cariche ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e del Regolamento di attuazione.

Per il primo mandato (2024-2028) ci saranno 15 referenti ripartiti proporzionalmente tra i territori di Confindustria VE-RO e Assindustria Venetocentro nella misura di 1/3 per VE-RO (5) e 2/3 per AVC (10).

L) Contributi associativi

Dal 01/01/2023 i soci di Confindustria VE-RO verseranno i contributi associativi per il tramite della "Associazione di provenienza" e in base alla delibera assembleare della stessa.

Dal 01/01/2023 i soci di Assindustria Venetocentro verseranno i contributi associativi ad "Associazione" nella misura dalla stessa deliberata recependo le delibere già adottate dalle associazioni Unindustria Treviso e Unindustria Padova nell'anno 2022 con riferimento all'anno 2023.

Entro il 2025 dovrà essere approvata ed adottata una delibera contributiva unica per tutti i soci che entrerà in vigore entro il 2028.

ALLEGATI ALLE NORME TRANSITORIE

Allegato 1

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELL' ASSOCIAZIONE FASE INIZIALE

Allegato 2

CONSIGLIO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE FASE INIZIALE

Allegato 3

ORGANI DI CONTROLLO DELL'ASSOCIAZIONE FASE INIZIALE

Allegato 4

PRESIDENTE GGI DELL'ASSOCIAZIONE DALLA DATA DELLA FIRMA DELL'ACCORDO DI INTEGRAZIONE FINO ALL'ASSEMBLEA DEL 2024

Allegato 5

GRUPPI MERCEOLOGICI – DALLA DATA DELLA FIRMA DELL'ACCORDO DI INTEGRAZIONE FINO ALLE NUOVE ELEZIONI DEL 2023

Allegato 6

NUOVI GRUPPI MERCEOLOGICI – DAL 2023

Allegato 1

Consiglio di Presidenza

AVC

VE_RO

PRESIDENTE

1. Destro Leopoldo	Marinese Vincenzo
--------------------	-------------------

VICEPRESIDENTI

2. Bertin Walter	Armenio Paolo	Presidente Territoriale Rovigo	
3. Carron Paola	Arreghini Gigliola		
4. Del Sole Enrico	Fabbri Luca		
5. Pancolini Filippo	Galante Manuela	Presidente Gruppo Giovani Imprenditori	
6. Stevanato Marco	Viglianisi Michele	Presidente Grande Industria	
7. Zanatta Alberto	(Presidente Vicario)	Bolla Silvia	Presidente Piccola e Media Impresa

AVC**VE_RO****CONSIGLIO DI PRESIDENZA
oltre ai Presidenti e ai Vicepresidenti**

1. Archiutti Denise			
2. De Stefani Federico			
3. Facco Francesca			
4. Michelin Nicola			
5. Nalini Francesco			
6. Piccoli Gian Nello			
7. Polin Alessandra			
8. Rossetto Iris Letizia			
9. Taliana Giovanni			
10. Zoppas Federico			
11. De Nadai Claudio	Rappresentante Piccola Impresa		
12. Pretto Alice	Presidente Gruppo Giovani Imprenditori		
13. Piovesana Maria Cristina	Past President (Invitato)	Zoppas Matteo	Past President (Invitato)
14. Finco Massimo	Past President (Invitato)		

Allegato 2 Consiglio Generale

AVC

VE_RO

OLTRE AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Altoè Renza	Baldini Andrea – del. PMI
2. Andrighetti Nicoletta	Ballin Franco – del. Sez.
3. Antley Harald	Beraldo Stefano
4. Billotto Edoardo	Borgatti Luca
5. Bincoletto Giuseppe	Botter Annalisa – del. Sez.
6. Callegaro Giorgio	De Roma Antonio
7. Cappellotto Alberto	Di Donato Lorenzo
8. Casagrande Ivana	Finco Alessandro – del. Sez.
9. Cattapan Gianfranco	Franchini Giuseppe
10. Collalto Isabella	Gobbi Maria – del. Sez.
11. De Luca Tommaso	Marabese Fabio
12. Decio Federico	Milanti Giancarlo – del. Sez.
13. Gava Pierluigi	Niro Leopoldo
14. Goppion Paola	Olivetti Filippo – del. PMI
15. Granzotto Massimo	Possamai Paolo
16. Gribaudo Mariacristina	Suriani Matteo – del. PMI
17. Guderzo Andrea	Turatti Ilaria – del. Sez.
18. Lazzarin Giovanni	Vanuzzo Alberto – del GGI
19. Marchesin Katia	
20. Martini Antonio	
21. Masenello Franco	
22. Mazzon Cinzia	

AVC**VE_RO****OLTRE AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

23. Mazzucco Raffaele	
24. Menuzzo Andrea	
25. Parisotto Sandro	
26. Pavan Stefano	
27. Pinzan Massimo	
28. Pizzolato Settimo	
29. Porcellato Bruno	
30. Posocco Francesca	
31. Rossetto Chiara	
32. Rossi Maria	
33. Sgambaro Flavio	
34. Stecca Claudio	
35. Veloso Dos Santos Carlos Manuel	
36. Vettorello Domenico	
37. Voltan Nicola	p.s.: in grassetto eletti in Assemblea

AVC**VE_RO****SOCI AGGREGATI E ORDINARI DI TERRITORIO**

1.	Razzini Andrea (A)
2.	Seno Giovanni (A)
3.	Padoan Fabio (T)
4.	Zanirato Alfredo (T)
	ENTE DELLA ZONA INDUSTRIALE
1.	Lucchi Sergio

AVC**VE_RO****ANCE**

1. Armellin Silvano	Salmistrari Giovanni
2. Comarella Paolo	
3. De Biasi Ottaviano	
4. Gerotto Alessandro	
5. Marcon Giovanni	

CONSIGLIERI COOPTATI

1. Buzzi Antonio	Betto Massimo
2. Fassa Manuela	Caprioglio M. Raffaella
3. Gabrielli Andrea	Marzotto Luca
4. Lucchetta Gaspare	
5. Pologato Enrico Moretti	

REFERENTI DI TERRITORIO

1. Bertin Walter	Arreghini Gigliola
2. Blasi Francesco	Casonato Dario
3. Carraro Sabrina	Ferro Luca
4. Da Ros Katia	Grande Loredano
5. De Bortoli Valter	Martini Christian
6. Marcato Gianni	Martino Bruno
7. Thiene Maria Letizia	Tiso Marianna
8. Tonello Massimo	Tramonte Luisella
9. Vilnai Omer	Viotto Mirco
10. Voltazza Fabio	

INVITATI (SENZA DIRITTO DI VOTO)

AVC		VE_RO
1. Carraro Enrico	Rappresentante CG Confindustria	
2. Gera Elisa	Rappresentante CG Confindustria	
3. Polegato Mario Moretti	Rappresentante CG Confindustria	
4. Vardanega Alessandro	Rappresentante CG Confindustria	
5. vacante	Rappresentante Gruppo Ferrovie dello Stato	De Giuseppe Carlo
6. Fiorentini Claudio	Rappresentante ENEL	Coletto Michela
7. Servida Giovanni Enrico	Rappresentante Poste Italiane	
8. Volpato Michele	Rappresentante Telecom Italia	Gargani Angela
9. Laroni Luca	Rappresentare Vodafone Italia	
10. Caballini di Sassoferrato Lara	Rappresentante in Camera di Commercio	
11. Caregnato Lionello	Rappresentante in Camera di Commercio	
12. Cazzaro Mauro	Rappresentante in Camera di Commercio	
13. Dall'Armellina Franca	Rappresentante in Camera di Commercio	
14. Miotto Carlo	Rappresentante in Camera di Commercio	
15. Rigo Giorgio	Rappresentante in Camera di Commercio	
16. Santocono Antonio	Rappresentante in Camera di Commercio	
17.	Rappresentante ENI	Mollica Giovanni
18.	Rappresentante Fondo Solidarietà Veneto	Noviello Domenico
19.	Rappresentante Assocalzaturifici, ACRiB	Badon Siro
20.	Rappresentante PMI	Cipriani Arrigo
21.	Rappresentante PMI	Dammicco Raffaele
22.	Rappresentante PMI	Galante Massimiliano
23.	Rappresentante PMI	Mazzocca Salvatore
24.	Rappresentante PMI	Trevisiol Fabrizio
25.	Rappresentante PMI	Zanon Stefano Ariel

GRUPPI MERCEOLOGICI

Presidenti e componenti Gruppi AVC

1. Alimentare	Sartor Nicola	Presidente
2. Vinicolo e Distillati Liquori	Serena Armando	Presidente
3. Gruppo Moda Sport e Calzatura	Rambaldi Andrea	Presidente
4. Cartario/Cartotecnico/Grafico	Dal Cin Silvia	Presidente
5. Chimica Farmaceutica e Gomma Plastica	Slaviero Massimo	Presidente
6. Estrattivo Marmifero	Tonini Gianni	Presidente
7. Prodotti da costruzione	Cunial Mauro	Presidente
8. Legno/Arredamento	Minetto Barbara	Presidente
9. Metalmeccanico	Pancolini Filippo	Presidente
10. Servizi Innovativi Tecnologici	Targhetta Ruggero	Presidente
11. Turismo	Ruggiero Riccardo	Presidente
12. Trasporti	Canil Franco	Presidente
13. Vetro Ceramica	Giacchetto Giorgia	Presidente
14. Edile	Carron Paola	Presidente
15. Sanità	Alda Di Chiara	Presidente

GRUPPI MERCEOLOGICI

Presidenti e componenti Sezioni VE_RO

1. Alimentari	Anzanello Massimiliano	Presidente
2. Ance Rovigo	Saggia Alex	Presidente
3. Calzatura - Acrib	Ballin Gilberto	Presidente
4. Chimiche e Petrolifere	Viale Dante	Presidente
5. Elettriche, Degli Acquedotti e del Gas	Fiorentini Claudio	Presidente
6. Legno e dell'Arredamento	Zennaro Mauro	Presidente
7. Materie Plastiche	Di Penta Antonio Federico	Presidente
8. Meccaniche, Metallurgiche e dei Cantieri Navali	Viotto Mirco	Presidente
9. Operazioni Portuali	Becce Alessandro	Presidente
10. Poligrafiche, Editrici e Cartotecniche	Martino Bruno	Presidente
11. Telecomunicazioni e Radiotelevisioni	Pavan Giovanni	Presidente
12. Terziario Avanzato	Armenio Paolo	Presidente
13. Tessili, dell'Abbigliamento e Accessori	Favaretto Rubelli Andrea	Presidente
14. Trasporti e Servizi	Fiorini Luca	Presidente
15. Turismo e Servizi	Pisani Salvatore	Presidente
16. Varie	Bos Andrea	Presidente
17. Vetro	Semenzato Martina	Presidente

Allegato 3 Organi di Controllo

AVC	VE_RO
COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI	
1. Boffa Ermanno (Presidente)	Beltrame Giorgio
2. Domenighini Anna (effettivo)	Bergamo Riccardo
3. Munari Giuseppe (effettivo)	Melandri Mauro
4. Didonè Gianpietro (supplente)	
PROBIVIRI	
1. Caballini di Sassoferrato Lara	Bergamaschi Barbara
2. Castagner Roberto	Bevilacqua Rodolfo
3. Longo Mauro	Capuzzo Roberto
4. Padoan Stefania	Melato Massimo
5. Pettenon Beniamino	Monico Enrico
6. Santi Paolo	Schiavon Gianni
7. Sartore Oddone	Tramonte Luisella
8.	Zambelli Francesco

Allegato 4 GGI

Dalla data della firma dell'accordo di integrazione fino all'assemblea del 2024

AVC	VE_RO
PRESIDENTE	PAST PRESIDENT
1. Pretto Alice	Galante Manuela

Allegato 5 Gruppi Merceologici

Dalla data della firma dell'accordo di integrazione fino alle nuove elezioni del 2023

AVC	VE_RO
1. Alimentare	Alimentari
2. Cartaino/Cartotecnico/Grafico	Ance Rovigo
3. Chimica Farmaceutica e Gomma Plastica	Calzatura - Acrib
4. Edile	Chimiche e Petrolifere
5. Estrattivo	Elettriche, Degli Acquedotti e del Gas
6. Legno/Arredamento	Legno e dell'Arredamento
7. Metalmeccanico	Materie Plastiche
8. Moda Sport e Calzatura	Meccaniche, Metallurgiche e dei Cantieri Navali
9. Prodotti da Costruzione	Operazioni Portuali
10. Sanità	Poligrafiche, Editrici e Cartotecniche
11. Servizi Innovativi Tecnologici	Telecomunicazioni e Radiotelevisioni
12. Trasporti	Terziario Avanzato
13. Turismo	Tessili, dell'Abbigliamento e Accessori
14. Vetro ceramica	Trasporti e Servizi
15. Vinicolo e Distillati Liquori	Turismo e Servizi
16.	Varie
17.	Vetro
18.	Gruppo Soci Aggregati
19.	Gruppo Soci Ordinari di Territorio

Allegato 6

Nuovi Gruppi Merceologici - dal 2023

1. Agro, Ittico, Molitorie, Zootecniche
2. Alimentari
3. Calzatura
4. Cartario, Cartotecnica, Grafica, Editrici
5. Chimica, Farmaceutica, Petrolifere
6. Distribuzione Organizzata
7. Gomma Plastica
8. IT
9. Legno e Arredamento
10. Materiali da Costruzione, Estrattivo, Marmifero
11. Metalmeccanico
12. Sanità
13. Servizi Innovativi
14. Sezione Autonoma ANCE
15. Sistema Moda
16. Telecomunicazioni e Radiotelevisioni
17. Trasporti, Logistica, Portualità
18. Turismo e Cultura
19. Utilities
20. Vetro, Ceramica
21. Vinicolo, Distillati, Liquori

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Titolo I Rapporto Associativo

CAPO I • Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L'adesione decorre dalla delibera di approvazione del Consiglio di Presidenza secondo la procedura definita dallo Statuto.
2. La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio di Presidenza è comunicata all'impresa richiedente.
3. In caso di pronuncia negativa da parte del Consiglio di Presidenza, l'impresa può presentare reclamo al Consiglio Generale entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione della decisione.
4. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, al Collegio speciale dei Proviviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell'ulteriore rigetto. La decisione del Collegio dei Proviviri deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

L'impresa che presenta domanda di ammissione può essere temporaneamente ammessa ad utilizzare i servizi, in attesa della delibera di accoglimento della domanda, con esclusione della possibilità di usufruire del diritto di elettorato attivo e passivo.

CAPO II • Contributi e Modalità di attribuzione dei voti

Ammontare e termini dei contributi associativi sono stabiliti da delibera contributiva annuale dell'Assemblea.

Il Direttore Generale ha, comunque, la facoltà di determinare, in misura diversa rispetto alla delibera contributiva, i contributi dovuti, in singoli casi e per motivate esigenze.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo dovuto e regolarmente versato riferibile all'esercizio sociale chiuso nell'anno immediatamente precedente la data dell'Assemblea, secondo questa progressione geometrica:

fino all'importo minimale, come deliberato dall'Assemblea: 1 voto

dal minimale a 15.000 euro: 1 voto ogni mille euro
da 15.001 a 30.000 euro: 1 ulteriore voto ogni 1500 euro
da 30.001 a 50.000 euro: 1 ulteriore voto ogni 2000 euro
da 50.001 a 80.000 euro: 1 ulteriore voto ogni 3000 euro
da 80.001 in su 1 ulteriore voto ogni 5000 euro

Le imprese hanno altresì diritto di voto in caso di stipulazione di accordi per piano di rientro cui abbiano dato regolare esecuzione.

Le imprese iscritte nell'anno in corso hanno diritto di voto sulla base dei contributi dovuti ed effettivamente versati prima della data dell'Assemblea.

CAPO III • Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

1. Per disdetta da comunicarsi nei termini, nei modi e con efficacia previsti all'art. 4 dello Statuto. È escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.
2. Per recesso del socio in caso di voto contrario a modifiche statutarie con l'obbligo di pagare i contributi associativi fino alla fine dell'anno solare in corso.
3. Per risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione, senza possibilità di ricorso ai Proviviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; la risoluzione è deliberata dal Consiglio di Presidenza e comporta la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e la permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine dell'anno solare.
4. Per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato. In tal caso, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa. Per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi.

5. Per perdita dei requisiti di ammissione e per cessazione dell'attività d'impresa, con effetto dal giorno della notifica all'Associazione ovvero da quando l'Associazione ne abbia avuto notizia.

6. Per espulsione, dalla data della delibera di espulsione del Consiglio Generale.

Il venir meno della qualità di associato di Unindustria Padova o Unindustria Treviso o Confindustria VE-RO comporta automaticamente il venir meno anche della qualità di associato dell'Associazione e viceversa.

Il cambio di denominazione, ragione sociale o forma giuridica dell'impresa non estingue il rapporto associativo.

In caso di cessazione del rapporto associativo l'impresa è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi sino alla fine dell'anno in corso senza diritto di restituzione dei contributi già versati.

Con la cessazione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna con vincolo di mandato, la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale, nonché il diritto di elettorato attivo e passivo.

CAPO IV • Sanzioni

Le imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dall'adesione all'Associazione sono passibili delle seguenti sanzioni:

1. Censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, da adottarsi in caso di comportamenti evidentemente contrari o non conformi ai principi organizzativi di riferimento generale.
2. Sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata anche in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni.
3. Decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi deliberata dal Collegio speciale dei Proviviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obbli-

ghi derivanti dalla carica. A titolo esemplificativo, tra le cause di decadenza si annoverano: I) l'immotivata inerzia per ripetute assenze ingiustificate, II) il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso e il mantenimento della carica, III) la perdita dei requisiti di inquadramento e IV) la mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante.

4. Sospensione dall'elettorato attivo e passivo, deliberata dal Consiglio generale a maggioranza semplice.
5. Espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata dei 2/3, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata anche in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari.
6. Radiazione dall'Associazione del rappresentante dell'impresa, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che può provvedere a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

Contro tali sanzioni, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, il socio ha facoltà di impugnazione - nei termini di cui infra - con ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri. Per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri, il socio ha facoltà di impugnazione con ricorso al Collegio arbitrale composto dagli altri Probiviri eletti dall'Assemblea, non facenti parte del Collegio speciale. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente Regolamento.

Titolo II Funzionamento Organi

CAPO I • Convocazione delle riunioni

Le riunioni sono convocate dal Presidente, mediante comunicazione inviata per posta elettronica semplice o certificata o raccomandata a/r con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno.

Preavviso di convocazione:

- a) per l'Assemblea: 15 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza;
- b) per il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza: 5 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.

La documentazione di riferimento deve essere trasmessa, anche differita, o comunque messa a disposizione dell'impresa associata in apposita area riservata del sito web dell'Associazione entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea, entro le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi.

Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente:

- a) dell'Assemblea con specifica indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, su richiesta del Consiglio Generale o da tanti soci che rappresentino almeno il 20% dei voti totali spettanti alle imprese associate;
- b) del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza qualora ne facciano richiesta almeno 1/4 dei loro componenti;
- c) la convocazione del Consiglio Generale può essere richiesta anche da parte dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle loro funzioni.

La richiesta di convocazione deve essere indirizzata al Presidente ed indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Qualora ne ricorrano le condizioni, il Presidente provvede alla convocazione entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In caso di inerzia del Presidente si procederà all'autoconvocazione.

Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione di ciascun componente di Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza.

Integrazione dell'ordine del giorno ad opera del Presidente:

- a) per Assemblea fino a 48 ore prima
- b) per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza fino a 24 ore prima con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.

Il Calendario delle riunioni del Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza viene predisposto e comunicato con congruo anticipo. Il consiglio Generale si riunisce almeno 4 volte all'anno e il Consiglio di Presidenza almeno 6 volte all'anno.

CAPO II • Costituzione e svolgimento delle riunioni

Per il calcolo del quorum costitutivo, necessario per la validità delle riunioni istituzionali degli organi, le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.

Concorrono alla formazione del quorum costitutivo anche gli associati o i componenti collegati in video e audioconferenza.

Assemblea:

In apertura dell'Assemblea il Presidente propone la nomina di n. 2 scrutatori, a prescindere dalla modalità, palese o a scrutinio segreto, della votazione.

Quorum costitutivi generali:

L'Assemblea, in prima convocazione è validamente costituita, con la presenza, direttamente o per delega, di un numero di imprese associate che dispongano di almeno il 20% dei voti spettanti agli associati. Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, in seconda convocazione l'Assemblea risulta legalmente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Quorum costitutivi speciali:

- nel caso di modificazioni dello Statuto è sempre necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno il 20% dei voti esercitabili dagli associati;
- nel caso di scioglimento è sempre necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno il 30% dei voti esercitabili dagli associati.

Consiglio Generale:

Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti, tranne che per gli adempimenti elettorali, le modifiche statutarie e lo scioglimento, per cui è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Consiglio di Presidenza:

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Modalità di svolgimento – Partecipazione alle riunioni degli Organi

- a) Alle riunioni partecipa e presiede il Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento partecipa, in sua vece, il Vice Presidente delegato dal Presidente o, in mancanza di delega, il Vice Presidente più anziano di età.
- b) La funzione di segretario delle riunioni degli organi è svolta dal Direttore Generale o da altra risorsa, dallo stesso individuata, all'interno della struttura associativa.
- c) La partecipazione al Consiglio di Presidenza e Consiglio Generale non è delegabile.
- d) In Consiglio Generale ogni componente ha diritto ad un voto anche qualora vi partecipi a più titoli.
- e) Sono ammessi inviti, da parte del Presidente, a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
- f) Il Presidente può invertire i punti all'ordine del giorno della riunione sempreché non vi si opponga almeno il 50% dei voti/componenti presenti.
- g) È ammesso lo svolgimento simultaneo dell'Assemblea in più sedi attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza, sempreché siano attivate modalità tecniche idonee a garantire la segretezza del voto, se necessario, e le operazioni di voto e i relativi scrutini vengano svolti in simultanea, come pure la proclamazione dei risultati.
- h) La partecipazione al Consiglio Generale e al Consiglio di Presidenza può intervenire anche mediante video conferenza o conferenza telefonica, ma l'esercizio del voto per le delibere a scrutinio segreto potrà intervenire solo qualora siano attivate modalità tecniche idonee a garantire la segretezza del voto.

CAPO III • Deliberazioni e verbali

Quorum deliberativi generali:

- l'Assemblea e il Consiglio Generale deliberano a maggioranza semplice dei presenti, senza tenere conto di astenuti e schede bianche;
- il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza semplice dei presenti tenendo conto di astenuti e schede bianche.

In Assemblea, nel Consiglio Generale e nel Consiglio di Presidenza, le schede nulle rilevano sempre nel calcolo del quorum deliberativo.

Quorum deliberativi speciali:

Modifiche statutarie:

- a) l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 55% dei voti presenti che corrispondano ad almeno al 15% del totale dei voti esercitabili;
- b) il Consiglio Generale delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Scioglimento:

- a) l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 65% dei voti presenti che corrispondano ad almeno al 30% del totale dei voti esercitabili;
- b) il Consiglio Generale delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Modalità di votazione

Fatto salvo quanto espressamente previsto in seguito per le votazioni a distanza con l'ausilio di supporti elettronici, sono cogenti le seguenti modalità di votazione.

- 1) La modalità di votazione a scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti persone, con nomina di due scrutatori ed un segretario.
- 2) 1/4 dei voti presenti in Assemblea, come pure dei componenti negli altri organi, può chiedere l'utilizzo della votazione a scrutinio segreto, anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento.
- 3) Al fine di garantire la segretezza dei voti in Assemblea, è opportuno il frazionamento dei voti spettanti a ciascun socio.
- 4) Sono considerati astenuti coloro che non ritirano la scheda cartacea, che non la immettono

nell'urna, che non procedono a votazione elettronica nonché coloro che votano scheda bianca.

- 5) Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali. In tale lasso di tempo possono votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione.
- 6) In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione purché siano già stati nominati gli scrutatori.
- 7) Qualora sia necessario ripetere le votazioni, si applicano per tutte le delibere di tutti gli organi, le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del Consiglio Generale. (cfr Titolo IV Capo II)
- 8) Le votazioni a scrutinio palese si svolgono per alzata di mano o attraverso altra manifestazione di voto, comunque espressa, con chiamata in sequenza di contrari, astenuti e favorevoli. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
- 9) La proclamazione degli eletti deve avvenire in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite.
- 10) Per le riunioni di tutti gli organi è necessaria la verbalizzazione. Il verbale viene redatto dal segretario.
- 11) È possibile registrare i lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti.
- 12) I verbali del Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza sono approvati in apertura della seduta successiva. Prima dell'approvazione, i componenti che erano presenti alla riunione possono chiedere rettifiche.
- 13) I verbali possono essere consultati dai soci in regola con i contributi associativi ed in possesso della qualifica di componente in carica dell'organo per il quale si richiede di accedere al relativo verbale.
- 14) È cura del segretario dell'organo rilasciare eventuali estratti su richiesta dell'interessato.

Modalità per le votazioni con strumenti elettronici a scrutinio segreto:

I sistemi di votazione elettronica dovranno garantire la segretezza e l'inalterabilità del voto, non

memorizzando alcun dato che permetta di ricondurre l'espressione di voto all'identità dell'elettore.

CAPO IV • Referendum per modifiche statutarie

Su proposta del Consiglio Generale, il Presidente può indire un referendum per le modifiche statutarie.

A tal fine deve essere indicato il giorno, l'ora e il luogo dello scrutinio e devono essere nominati due scrutatori.

Le modifiche statutarie sottoposte a referendum devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle modifiche e da quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative.

Ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

Per l'approvazione di modifiche statutarie mediante Referendum è sempre necessario il rispetto del quorum costitutivo e deliberativo di cui al Capo III che precede.

Titolo III

Cariche Associative

CAPO I • Principi generali

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Durata massima dei mandati:

- a) Il mandato del Presidente dura 4 anni e non è rinnovabile.
- b) In caso di cessazione anticipata del Presidente, i Vicepresidenti di Territorio, dallo stesso proposti, restano in carica in prorogatio sino alla loro sostituzione nell'ambito dell'elezione del nuovo Presidente.
- c) I Vice Presidenti elettivi durano in carica 4 anni e il loro mandato è rinnovabile, in via consecutiva, per un solo mandato. La stessa regola vale per i componenti degli organi direttivi e di controllo e per tutte le altre cariche. Ulteriori rielezioni sono possibili dopo una vacatio di almeno un mandato.
- d) Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.

La rotazione in tutte le cariche deve essere rispettata con riferimento al titolo di partecipazione nei singoli organi.

Le cariche sono personali.

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, si procederà a elezioni suppletive in Consiglio Generale per la ricomposizione del Consiglio di Presidenza; in tutti gli altri organi è previsto il subentro del primo dei non eletti tenendo conto della provenienza territoriale; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto più anziano di età.

Non è consentita in seno allo stesso organo o alla stessa articolazione interna la presenza di più rappresentanti della medesima impresa o di imprese appartenenti al medesimo gruppo.

La carica di Presidente, di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Tutte le cariche associative, ad eccezione della carica del Presidente, saranno ripartite con criterio proporzionale tra i territori di Padova, Rovigo, Treviso e Venezia in base ai contributi associativi effettivamente versati, riferiti alle imprese dei rispettivi territori, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione.

CAPO II • Requisiti di accesso

Per l'accesso alle cariche di Presidente e di Vice Presidente, elettivo o di diritto, è richiesta l'adesione, in base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall'Art. 2359 comma 1, numero 1, del codice civile:

- dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti ubicata nel perimetro di riferimento dell'Associazione territoriale ovvero nell'ambito merceologico di competenza dell'Associazione di settore per la quale si concorre alla carica;
- dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti nell'Associazione di territorio e di settore del sistema confederale, rispettivamente competenti all'inquadramento.

Il doppio inquadramento deve sussistere al momento della:

- formalizzazione della auto candidatura a Presidente;
- chiusura della relazione della Commissione di designazione in caso di candidatura a Presidente emersa nel corso delle consultazioni;
- elezione in Assemblea o nell'organo competente, rispettivamente per i Vice Presidenti elettivi e di diritto.

Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio speciale dei Probiviri che deve riconoscere all'interessato, in caso di situazioni di verificata insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione.

Trascorso inutilmente tale termine:

- l'auto candidatura non è procedibile;
- in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni l'interessato non è candidabile;
- il Vice Presidente, elettivo o di diritto, non è eleggibile.

La mancata certificazione del Collegio speciale rende invalida:

- la prosecuzione delle audizioni della Commissione di designazione;
- il voto di designazione del Consiglio Generale;
- l'elezione in Assemblea o nell'organo competente dei Vice Presidenti elettivi o di diritto.

Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei Probiviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino del requisito medesimo.

Tutte le cariche elettive sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, con la sola eccezione della carica di Proboviro e di Revisore.

Possono essere rappresentanti delle imprese in sede associativa: I) coloro che ricoprono una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante; II) titolari dell'impresa; III) legali rappresentanti delle imprese associate o espressamente delegati a rappresentare l'impresa a cui appartengono, procuratori generali o ad negotia e/o componenti del Consiglio di Amministrazione a ciò specificamente delegati; IV) Direttori Generali; V) institori purché espressamente delegati. Per ogni carica associativa non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice Etico e dei Valori Associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale, nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive. Non possono candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e altresì con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del doppio inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.

Compete al Collegio speciale dei Probiviri la verifica delle candidature.

CAPO III • Decadenza

Costituiscono causa di decadenza dalla carica:

1. La mancanza del requisito della rappresentanza dell'impresa come sopra specificata o del

doppio inquadramento se richiesto.

In mancanza di dimissioni volontarie, la decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza, salvo che per il Presidente ed i Vice Presidenti per i quali deve essere deliberata dal Collegio speciale dei Proviviri, con possibilità di ricorso ai restanti Proviviri eletti dall'Assemblea.

2. La mancata partecipazione a cinque riunioni consecutive.

La decadenza è accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario. Il Collegio speciale dei Proviviri può sempre deliberare la decadenza dalle cariche per gravi motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.

In ipotesi di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema.

È facoltà del Collegio speciale dei Proviviri esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Proviviri è esclusa la rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

CAPO IV • Cariche associative presso enti esterni

Principi generali

Ai sensi dell'art. 15 lettera e. dello Statuto, spetta al Consiglio di Presidenza nominare e revocare i rappresentanti esterni all'Associazione e il loro coordinamento compete ad un consigliere/vice presidente del Consiglio di Presidenza, a ciò delegato. Egli, al fine di attuare una traduzione coerente con le linee di indirizzo strategico e istituzionale dell'Associazione, promuoverà momenti di coordinamento e confronto con gli stessi.

I rappresentanti designati sono tenuti a:

1. riferire periodicamente al Consiglio di Presidenza sulla attività svolta presso l'ente esterno, con riferimento ai temi oggetto delle delibere dell'ente e relative decisioni attuative;
2. alla fine di ogni anno/esercizio, riferire sull'attività svolta e sulle proposte di attività dell'ente per l'anno successivo.

Decadenza e revoca

Costituiscono causa di decadenza dalle cariche come rappresentanti dell'Associazione presso enti esterni:

1. La mancanza del requisito della rappresentanza dell'impresa come sopra specificata.
2. La mancata partecipazione a 3 riunioni consecutive presso gli enti esterni.
3. Il mancato report al Consiglio di Presidenza dell'attività svolta, in particolare per i temi di rilevante importanza per l'Associazione o il Sistema Confindindustriale.

La decadenza è accertata e dichiarata dal Consiglio di Presidenza. Il Collegio speciale dei Probiviri può sempre deliberare la decadenza dalle cariche per gravi motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.

In suddette ipotesi, l'autosospensione e/o le dimissioni volontarie dalla carica rivestono un comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema.

È facoltà del Collegio speciale dei Probiviri esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la designazione per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa.

Titolo IV Elezioni

CAPO I • Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

Comitato Eligendi:

Per l'elezione degli 85 consiglieri del Consiglio Generale, il Comitato Eligendi, composto dal Presidente e da 2 Consiglieri per ciascun Territorio, eletti in Consiglio Generale su proposta del Presidente, propone all'Assemblea una lista di candidati in numero superiore agli eleggibili.

Nella composizione della predetta lista, sarà garantita una proporzionale ed equa rappresentanza di tutte le componenti della base associativa rispetto al settore merceologico, alla dimensione aziendale, alla distribuzione territoriale, all'età e al genere.

In particolare, il Comitato dovrà ripartire le candidature con criterio proporzionale tra i territori di Padova, Rovigo, Treviso e Venezia, in base ai contributi associativi effettivamente versati, riferiti alle imprese dei rispettivi territori, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione.

Saranno tenute in considerazione eventuali autocandidature.

Il Comitato Eligendi dovrà essere costituito almeno 60 giorni antecedenti la data dell'Assemblea nella quale si svolgono le elezioni.

Il Comitato avrà il compito di verificare la rispondenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati e di sottoporre la lista delle candidature alla preventiva verifica del Collegio speciale dei Probiviri.

Il Comitato propone altresì all'Assemblea una lista di eligendi alla carica di Revisori Contabili e di Probiviri, in numero superiore agli eleggibili, tenendo conto anche delle eventuali autocandidature e nel rispetto della equa distribuzione territoriale.

Per quest'ultime cariche è possibile indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.

Per l'elezione dei 5 Revisori contabili, la lista contenente i nominativi dei candidati dovrà specificare chi, tra loro, è in possesso della qualifica di revisore legale e uno dei revisori effettivi dovrà obbligatoriamente essere scelto nell'ambito di questi ultimi.

L'esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti è disposta dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di presentare ricorso ai restanti Probiviri.

È necessario raccogliere un numero di candidati superiore al numero dei seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità, i seggi disponibili sono ridotti in modo proporzionale. Il numero di preferenze esprimibili da ciascun votante non può superare i 2/3 dei seggi da ricoprire. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato nella scheda di votazione.

Nella scheda di votazione ciascun votante potrà indicare uno o più nominativi- nel rispetto del numero massimo di preferenze- di candidati non presenti nelle liste elettorali, i quali, per essere eletti, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nel presente Capo. Spetterà sempre al Collegio speciale dei Probiviri la verifica della sussistenza dei predetti requisiti.

CAPO II • Procedura per l'elezione del Presidente

Consultazioni: la Commissione di designazione (Art. 17 dello Statuto) stabilisce le modalità di consultazione, predispone un calendario con le date d'incontro, comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso.

Sono ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse, purché comunicate a tutti i soci.

È ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 3 soli componenti. In caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione mediante un ulteriore sorteggio tra i non sorteggiati, rispettando la rappresentanza dei 4 territori.

Nella prima settimana di mandato la Commissione di designazione può ricevere eventuali auto-candidature - formalizzate con il sostegno di almeno il 20% dei voti esercitabili dagli associati e che sia espressione in ciascun territorio di almeno il 3% del totale dei voti - e accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae.

La Commissione porterà al voto del Consiglio Generale uno o più candidati attorno ai quali si sia riscontrato ampio consenso.

La Commissione ha, comunque, l'obbligo di portare al voto del Consiglio Generale le candidature che possano dimostrare di aver ottenuto, con le modalità previste dalla Commissione, il sostegno da parte di imprese che detengano almeno il 30% del totale dei voti esercitabili dagli associati e che sia espressione in ciascun territorio di almeno il 3% del totale dei voti.

Il voto in Consiglio Generale per la designazione del Presidente è obbligatoriamente a scrutinio segreto anche in caso di un unico candidato, con scheda recante la scelta tra approvazione o non approvazione della proposta di designazione presentata dalla Commissione; in caso di due o più candidati è predisposta una scheda con facoltà di scelta dei candidati, presentati in ordine alfabetico.

Se alla prima votazione nessun candidato raggiunge il quorum necessario:

- a) in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
- b) in caso di 2 candidati, è prevista la ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore mancato raggiungimento del quorum le proposte si intendono entrambe respinte;
- c) in caso di 3 o più candidati, è previsto il ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. In caso di ulteriore mancato raggiungimento del quorum le proposte si intendono respinte;
- d) in caso di parità tra voti favorevoli e contrari tra 2 candidati, è prevista la ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, è indetta la convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. In caso di ulteriore mancato raggiungimento del quorum o in presenza di un nuovo esito di parità, le proposte si intendono respinte alla terza votazione.

Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, si procede alla formazione di una nuova Commissione di designazione.

Il nominativo del Presidente designato dal Consiglio Generale sarà portato all'Assemblea per l'elezione; se l'Assemblea non approva, va ripetuta la procedura di designazione.

La votazione in Assemblea deve avvenire a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale.

In ogni caso non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.

In caso di voto negativo dell'Assemblea, la Commissione di designazione resta in carica per un secondo mandato e avvia nuovamente le consultazioni. In caso di nuovo voto negativo dell'Assemblea, si procede all'insediamento di una nuova Commissione, in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in Consiglio Generale.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione - approvata dal Consiglio Generale - non si intende respinta. Viene convocata una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

CAPO III • Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti

Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i 4 Vice Presidenti di Territorio che vengono sottoposti all'Assemblea per l'elezione.

I vice Presidenti di Territorio sono proposti dal Presidente designato al Consiglio Generale in una riunione successiva a quella di designazione del Presidente ed antecedente al voto dell'Assemblea.

Prima della suddetta riunione andrà fatta comunicazione riservata al Collegio speciale dei Pro-biviri per acquisirne il parere sul profilo personale e professionale e per verificare il requisito del doppio inquadramento.

I Vice presidenti sono designati "a pacchetto", con voto segreto, dal Consiglio Generale con una scheda recante alternativa di voto tra approvazione/non approvazione.

Titolo V Probiviri

CAPO I • Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

L'attivazione della procedura arbitrale è così regolata:

- il ricorso è presentato alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione;
- il ricorso deve contenere i motivi, le richieste di intervento e l'indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale;
- il ricorrente, pena l'irricevibilità del ricorso, deve versare, su un conto corrente indicato dall'Associazione, un deposito cauzionale pari all'importo deliberato annualmente dal Collegio speciale dei Probiviri, compreso tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso;
- la segreteria dei Probiviri notifica il ricorso alla controparte, con richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; l'omessa nomina o il ritardo immotivato costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale;
- il Proboviro può rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; la ricusazione è consentita nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale.
La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale;
- i Probiviri nominati dalle parti individuano il presidente del Collegio; in caso di dissenso ciascuna delle parti o i relativi Probiviri, potranno richiedere al Presidente del Tribunale di Padova la nomina del presidente del Collegio, da scegliersi tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea;
- entro i dieci giorni successivi alla nomina del Presidente, il Collegio arbitrale si costituisce formalmente e apre la fase istruttoria.

CAPO II • Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

Il Collegio arbitrale decide discrezionalmente procedura e mezzi istruttori, e può disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.

I Probiviri confederali, su richiesta del Collegio arbitrale, possono fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie.

Il Collegio giudica secondo equità con lodo irrituale pronunciato entro 60 giorni dalla data della costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni, con lodo pronunciato a maggioranza.

Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.

Il lodo è comunicato alle parti entro 10 giorni dalla data della deliberazione.

Il lodo è appellabile al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

In caso di errori materiali o di calcolo vi è la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

CAPO III • Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

Il Collegio speciale è composto da tre Probiviri individuati dagli stessi Probiviri.

I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

Il Collegio speciale:

- interviene su impulso degli organi direttivi ovvero d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia degli organi del sistema;
- può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento;
- rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche, parere vincolante con riferimento al Presidente;
- interpreta la normativa del sistema associativo;
- dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la pro-

- secuzione dell'incarico;
- vigila a presidio generale della vita associativa;
 - esamina i ricorsi sulle domande di adesione.

Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, entro 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

CAPO IV • Sospensione dei termini procedurali e segreteria

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della struttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

REGOLAMENTO DEI GRUPPI MERCEOLOGICI E DEI GRUPPI DI IMPRESE

SCOPO

Art. 1

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la costituzione, la composizione ed il funzionamento dei Gruppi Merceologici che sono parte costitutiva “dell’Associazione” nonché dei Gruppi di imprese aventi interessi comuni e omogenei o complementari, anche trasversali alle merceologie in relazione di filiera.

GRUPPI MERCEOLOGICI

Costituzione

Art. 2

I Gruppi Merceologici, di cui all’art. 26 dello Statuto “dell’Associazione” sono costituiti in numero indeterminato, a cura del Consiglio Generale, fra le imprese che esercitano analoghe attività settoriali. Scopo di tali Gruppi è di gestire tutte le iniziative di specifico interesse settoriale nell’ambito delle norme e delle attività “dell’Associazione”.

L’Associazione si propone di favorire la collaborazione e il coordinamento dei Gruppi Merceologici con i Gruppi delle altre Associazioni territoriali del Sistema Confindustriale al fine di agevolare una maggiore progettualità ed efficienza per le imprese e il territorio.

Salvo casi peculiari, la costituzione di un Gruppo Merceologico è subordinata alla presenza di almeno 30 imprese o anche un numero inferiore ove queste occupino complessivamente non meno di 2000 dipendenti.

Sulla costituzione di un Gruppo Merceologico, delibera il Consiglio Generale.

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

Art. 3

Le riunioni in Assemblea dei Gruppi Merceologici, sono valide in prima convocazione qualora siano rappresentati almeno la metà dei voti degli appartenenti, ed in seconda convocazione, con qualunque numero di voti e purché siano presenti il relativo Presidente o il Vice Presidente. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione trascorsa mezz'ora da quella fissata dall'avviso di convocazione.

Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea anche i rappresentanti dei soci aggregati, senza diritto di voto.

Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il legale rappresentante quale risulta dal Registro Imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

È facoltà dell'Assemblea deliberare per l'applicazione di contributi associativi speciali aggiuntivi qualora l'attività del Gruppo lo necessiti.

Le delibere dell'Assemblea sono valide con l'approvazione di almeno la metà più uno dei voti dei presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Quando le delibere rivestono carattere generale per l'intera "Associazione" esse debbono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio Generale per essere valide.

ORGANI

Art. 4

Sono Organi dei Gruppi Merceologici:

- l'Assemblea;
- il Presidente.

L'Assemblea del Gruppo, in anni dispari, elegge il Presidente che dura in carica 4 anni e può es-

serie riletto solo per un ulteriore quadriennio.

Il nuovo Presidente del Gruppo subentra al Presidente uscente in Consiglio Generale dopo l'Assemblea Generale dell'anno di scadenza del mandato. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente durante la carica, il nuovo Presidente eletto dall'Assemblea del Gruppo subentra immediatamente.

Il Presidente del Gruppo è membro di diritto del Consiglio Generale "dell'Associazione" a norma dell'art. 12 dello Statuto ed ha la rappresentanza del Gruppo in tutte le pratiche che lo riguardano in seno "dell'Associazione".

Il Presidente di un Gruppo non può essere contemporaneamente Presidente di altri Gruppi.

CARICHE

Art. 5

Per l'accesso alle cariche si fa rinvio alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento di attuazione, le candidature dovranno essere preventivamente sottoposta a verifica del Collegio speciale dei Probiviri.

VICE PRESIDENTE/I

Art. 6

Il Presidente propone all'Assemblea del Gruppo la nomina di uno o più Vice Presidenti e, se l'articolazione del Gruppo lo richiede, di un Comitato di Gruppo per la durata del suo mandato.

Il/i Vice Presidente/i coadiuva/no il Presidente nello svolgimento della sua attività e può/possono essere da questo delegato/i a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, in tutte o in parte delle sue funzioni, fatta eccezione per quelle non demandabili o in contrasto con le norme dello Statuto "dell'Associazione".

I componenti del Comitato di Gruppo collaborano con il Presidente per le specifiche aree di competenza.

CONVOCAZIONI

Art. 7

Ciascun Gruppo Merceologico, all'atto della sua costituzione a norma dell'art. 13 lett. i dello Statuto, è convocato dal Presidente "dell'Associazione" o suo delegato.

Successivamente esso è convocato dal Presidente del Gruppo ogni qualvolta egli lo ritenga necessario od utile, oppure ne abbia avuto richiesta scritta da Associate rappresentanti almeno 1/5 dei voti degli appartenenti.

La convocazione deve pervenire alle aziende Associate almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione.

SEGRETERIA DEI GRUPPI MERCEOLOGICI

Art. 8

Le funzioni di segreteria per le pratiche inerenti le riunioni e l'attività dei Gruppi Merceologici sono espletate da persona delegata dal Direttore Generale "dell'Associazione".

ALTRI GRUPPI

Art. 9

Appositi Regolamenti saranno adottati per la costituzione di gruppi di imprese aventi interessi comuni e/o complementari anche trasversali alle merceologie, in relazione di filiera, che il Con-

siglio Generale riterrà di promuovere.

Per la costituzione di tali Gruppi, è necessario che:

- a. essi siano significativi per l'economia e l'occupazione del territorio;
- b. le imprese associate che ne fanno parte siano adeguatamente rappresentative per numero di imprese, dipendenti e quote di mercato.

STATUTO

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto "dell'Associazione".

REGOLAMENTO RAPPRESENTANZE TERRITORIALI

SCOPO

Le Rappresentanze territoriali sono un'articolazione organizzativa "dell'Associazione" di cui all'Art. 28 dello Statuto.

A tale scopo il Presidente dell'Associazione su proposta dei Vice Presidenti di Territorio nomina un Referente di territorio per ciascuna Rappresentanza di territorio per un massimo numero di 15 così suddivisi: 5 per i territori di Venezia Rovigo, 10 per i territori di Padova Treviso.

Tale ripartizione potrà essere rivista su proposta del Presidente e dei Vice Presidenti di territorio con approvazione del Consiglio Generale.

L'attività dei referenti di territorio è coordinata dai Vice Presidenti di territorio.

I referenti di Territorio sono individuati tra i componenti del Consiglio Generale o eventualmente anche al di fuori di esso.

La predetta nomina scade con il rinnovo della Presidenza e può essere riconfermata per un ulteriore mandato.

Le Rappresentanze territoriali svolgono la funzione di favorire la conoscenza e lo scambio di idee tra gli imprenditori del proprio territorio e favorire i rapporti degli stessi con l'Associazione. In tal senso le Rappresentanze territoriali sono "antenne" sul territorio con l'obiettivo, da un lato di raccogliere istanze, esigenze e problematiche su temi di interesse delle imprese a livello locale da trasmettere al Sistema Associativo, dall'altro hanno la funzione di diffusione nel territorio di competenza, delle posizioni, iniziative, decisioni e indirizzi assunti dagli Organi Associativi.

AMBITI DI ATTIVITÀ

Le Rappresentanze territoriali, di concerto con il Vice Presidente di Territorio di riferimento,

nell'ambito degli scopi definiti hanno competenze proprie, competenze delegate e competenze condivise con gli Organi Associativi.

Competenze proprie:

- relazioni con le istituzioni e gli enti locali, che insistono nel territorio della delegazione e hanno competenza locale, sempre in coerenza alle politiche associative generali;
- relazioni con gli imprenditori della delegazione;
- relazioni con i soggetti e le iniziative dell'associazionismo locale;
- presidio delle problematiche della delegazione territoriale con particolare riferimento a infrastrutture locali, ambiente, trasporti, viabilità, pianificazione urbanistica e ogni altro servizio pubblico con ricadute sugli interessi locali;
- individuazione di nominativi di rappresentanti dell'Associazione presso enti, istituzioni e organismi che insistono nel territorio della delegazione territoriale.

Competenze delegate

Sono le competenze relative ad iniziative, attività e tematiche proprie degli Organi Associativi che, per una più efficace operatività, vengono di volta in volta delegate dagli organi competenti ad una o più Rappresentanze territoriali.

Competenze condivise

Sono competenze condivise quelle che derivano da una programmazione e progettualità generale, che vengono poi sviluppate in una o più rappresentanza territoriale in maniera uniforme.

Rientrano tra le competenze condivise, a titolo esemplificativo:

- azioni di marketing e sviluppo associativo nel territorio;
- azioni rivolte al mondo della scuola;
- azioni rivolte agli enti e istituzioni locali sulla base di progetti di carattere generale di competenza degli Organi Associativi;
- attività convegnistica, seminariale, culturale e sociale da sviluppare nel territorio di una o più Rappresentanze territoriali secondo una logica di alternanza temporale.

CLAUSOLA DI INTEGRAZIONE

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme dello Statuto “dell’Associazione”.

REGOLAMENTO PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato della Piccola e Media Industria, previsto dall'art. 21 dello Statuto dell'Associazione.

Sono considerate Piccole e Medie Industrie quelle con meno di 250 dipendenti.

Art. 2 - Scopi ed Attività

Nell'ambito delle norme dello Statuto Confederale, la Piccola e Media Industria è la componente del Sistema Confindustria che ha lo scopo di contribuire a promuovere e sviluppare le PMI e di stimolarne la crescita per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il Comitato della Piccola e Media Industria, costituito da un massimo di 30 componenti eletti dal Consiglio Generale di Associazione, nell'ambito delle linee politiche dell'Associazione e d'intesa con il Consiglio Generale della stessa, concorre alla realizzazione degli scopi associativi indicati nell'art. 2 dello Statuto dell'Associazione e, con particolare riferimento alle istanze specifiche delle Piccole e Medie Industrie, si propone di:

- contribuire alla realizzazione della vision e della mission di Associazione, per l'affermazione di imprese sempre più innovative, internazionalizzate, sostenibili e competitive e di un contesto favorevole al raggiungimento di tali scopi;
- collaborare alla promozione dello sviluppo associativo e organizzativo rivolto alle PMI;
- stimolare nelle PMI la consapevolezza della loro funzione nell'economia del territorio e in ambito associativo;
- realizzare ogni iniziativa atta a tutelare, promuovere e diffondere i valori delle PMI;
- trasferire a livello territoriale i risultati dell'attività regionale, dell'attività nazionale e viceversa, favorendo un proficuo flusso di informazioni;
- sottoporre agli organi regionali e nazionali di Piccola Industria temi e problemi specifici.

Art. 3 - Elenco degli Organi

Gli organi della Piccola e Media Industria sono:

- il Presidente, che rappresenta la Piccola e Media Industria nei rapporti interni nonché, d'intesa con il Presidente dell'Associazione, le esigenze della stessa nelle sedi esterne, secondo quanto previsto dallo Statuto associativo e secondo le deliberazioni dei competenti Organi dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente delegato o in mancanza di delega dal vice Presidente più anziano di età.
- Il Comitato, composto da 30 rappresentanti della Piccola e Media Industria, eletti tra i componenti del Consiglio Generale di Associazione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto di Associazione.
- I vicepresidenti. Il Comitato elegge nel suo ambito, negli anni pari, 3 Vice Presidenti, 1 per ciascuno dei 3 territori diversi da quelli del Presidente del Comitato, che rappresenteranno i territori presso le articolazioni del Sistema Confindustria della Piccola e Media Industria.

Dei 3 vicepresidenti uno dovrà rappresentare il settore della Media Industria ove il Presidente rappresenti quello della Piccola e viceversa. Essi restano in carica quattro anni nei limiti della scadenza del mandato del Presidente del Comitato e sono rieleggibili per un altro mandato quadriennale. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso almeno un mandato. Ciascuno dei Vicepresidenti collaborerà con il Presidente del Comitato nell'ambito di progetti ed attività del Comitato di Piccola e Media Industria.

Art. 4 - Convocazioni e riunioni del Comitato

Il Comitato si riunisce ogni volta che il suo Presidente o il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta allo stesso Presidente almeno un quarto dei suoi componenti. All'inizio di ogni anno solare viene redatto un calendario di massima delle riunioni. La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato anche a mezzo posta elettronica semplice o certificata, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

La partecipazione alle riunioni del Comitato può essere assicurata anche mediante videoconferenza o conferenza telefonica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Per quanto riguarda le modalità di convocazione e le regole attinenti alle riunioni e deliberazioni, si rimanda a quanto già disciplinato dallo Statuto di Associazione e dal relativo Regolamento di attuazione.

È facoltà del Presidente convocare Comitati Piccola e Media Industria allargati, allo scopo di favorire una maggiore partecipazione e un più ampio approfondimento di temi specifici.

Art. 5 - Modifiche del Regolamento

Riguardo l'approvazione delle proposte di modifica del Regolamento si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 21 dello Statuto dell'Associazione e alle altre norme statutarie relative alle deliberazioni riguardanti norme regolamentari.

Art. 6 - Segreteria

Il Comitato della Piccola e Media Industria si avvale di una Segreteria inserita nella struttura organizzativa di dell'Associazione.

Art. 7 - Rinvio a norme Generali

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di Associazione, nonché alle norme e regolamenti di Associazione, relativi al funzionamento degli organi della Piccola e Media Industria.

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita al Collegio dei Probiviri di Associazione.

REGOLAMENTO GRANDE INDUSTRIA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato della Grande Industria, previsto dall'art. 22 dello Statuto dell'Associazione.

Sono considerate Grandi Industrie quelle con almeno 250 dipendenti.

Art. 2 - Scopi ed Attività

Il Comitato della Grande Industria, costituito da un massimo di 12 componenti eletti dal Consiglio Generale di Associazione, nell'ambito delle linee politiche dell'Associazione e d'intesa con il Consiglio Generale della stessa, concorre alla realizzazione degli scopi associativi indicati nell'art. 2 dello Statuto dell'Associazione e, con particolare riferimento alle istanze specifiche delle grandi industrie, si propone di:

- progettare ed attuare politiche ed azioni volte a tutelare e promuovere politiche industriali a tutela della grande industria;
- sottoporre agli organi regionali e nazionali temi e problemi specifici della grande industria;
- contribuire alla realizzazione della vision e della mission di Associazione, per l'affermazione di imprese sempre più innovative, internazionalizzate, sostenibili e competitive e di un contesto favorevole al raggiungimento di tali scopi;
- contribuire attraverso progetti e iniziative, allo sviluppo e alla crescita del sistema industriale del territorio.

Art. 3 - Elenco degli Organi

Gli organi della Grande Industria sono:

- il Presidente, che rappresenta la Grande Industria nei rapporti interni nonché, d'intesa con il

Presidente dell'Associazione, le esigenze della stessa nelle sedi esterne, secondo quanto previsto dallo Statuto associativo e secondo le deliberazioni dei competenti Organi dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente delegato o in mancanza di delega dal Vice Presidente più anziano di età.

- Il Comitato, composto da 12 rappresentanti della Grande Industria, eletti tra i componenti del Consiglio Generale di Associazione ai sensi dell'art. 22 dello Statuto di Associazione.
- I Vicepresidenti. Il Comitato elegge, nel suo ambito, negli anni pari fino a due Vice Presidenti che restano in carica quattro anni nei limiti della scadenza del mandato del Presidente del Comitato e sono rieleggibili per un altro mandato quadriennale. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso almeno un mandato. Ciascuno dei Vicepresidenti collaborerà con il Presidente nell'ambito di progetti ed attività del Comitato della Grande Industria.

Art. 4 - Convocazioni e riunioni del Comitato

Il Comitato si riunisce ogni volta che il suo Presidente o il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta allo stesso Presidente almeno un quarto dei suoi componenti. All'inizio di ogni anno solare viene redatto un calendario di massima delle riunioni. La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato anche a mezzo posta elettronica semplice o certificata, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

La partecipazione alle riunioni del Comitato può essere assicurata anche mediante videoconferenza o conferenza telefonica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Per quanto riguarda le modalità di convocazione e le regole attinenti alle riunioni e deliberazioni, si rimanda a quanto già disciplinato dallo Statuto di Associazione e dal relativo Regolamento di attuazione.

È facoltà del Presidente del Comitato convocare Comitati della Grande Industria allargati, allo scopo di favorire una maggiore partecipazione e un più ampio approfondimento di temi specifici.

Art. 5 - Modifiche del Regolamento

Riguardo l'approvazione delle proposte di modifica del Regolamento si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 22 dello Statuto dell'Associazione e alle altre norme statutarie relative alle deliberazioni riguardanti norme regolamentari.

Art. 6 - Segreteria

Il Comitato della Grande Industria si avvale di una Segreteria inserita nella struttura organizzativa di dell'Associazione.

Art. 7 - Rinvio a norme Generali

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di Associazione, nonché alle norme e regolamenti di Associazione, relativi al funzionamento degli organi della Grande Industria.

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita al Collegio dei Probiviri di Associazione.

CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI DI CONFINDUSTRIA

Assemblea Straordinaria del 19 giugno 2014

PREMESSA

PREMESSA

I mutamenti dello scenario economico, sociale e ambientale impongono un aggiornamento dell'impianto etico e valoriale di Confindustria in grado di orientare e supportare il sistema e le imprese aderenti nei necessari processi di evoluzione e sviluppo a livello globale.

Il quadro di riferimento per l'elaborazione del presente documento deriva da un confronto con le best practice a livello internazionale e nazionale, che ha tenuto in particolare considerazione gli standard e gli schemi metodologici di riferimento in essere e, soprattutto, in ottica prospettica.

Il Codice etico e dei valori associativi (il Codice) nasce, quindi, per aggiornare, integrare e rafforzare il sistema etico-valoriale di Confindustria e dotarla di una piattaforma strategica, volta a sollecitare un confronto con tutte le parti interessate e tesa a costruire una traiettoria di sviluppo coerente e sostenibile per l'intero sistema.

È altresì cruciale riaffermare quanto il rigoroso rispetto degli strumenti di verifica e di garanzia della legalità sia imprescindibile patrimonio del sistema.

Il Codice costituisce l'insieme dei valori, dei principi e degli impegni che rappresentano il riferimento per tutto il sistema confederale, orientandone e guidandone l'attività coerentemente con la vision di Confindustria definita nello statuto:

“Confindustria partecipa al processo di sviluppo della società italiana contribuendo all'afferma-

zione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese”.

In questo quadro, Confindustria rappresenta il punto di riferimento per le forze imprenditoriali del Paese, assicurando un senso di solida identità ai propri associati, garantendo un’efficace rappresentanza a tutti i livelli e in tutte le sedi ed erogando efficienti servizi specifici all’attività di impresa.

Nel suo operato Confindustria si ispira ai più elevati standard etici, coniugando rispetto e difesa del principio di legalità e piena assunzione di responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate, secondo una prospettiva integrata e strategica.

Il Codice si compone dei seguenti tre elementi:

- Carta dei valori e dei principi
- Carta degli impegni (nei confronti degli Stakeholder)
- Codice di condotta

Il presente documento assume come perimetro di riferimento:

- il sistema confederale nel suo complesso
- le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli
- gli imprenditori associati
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni

CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI

La Carta dei valori e dei principi individua i cardini fondamentali in grado di definire gli standard etici del sistema e di fissare le coordinate comportamentali per tutte le sue componenti coerentemente con la vision confindustriale.

1. Rappresentanza

Confindustria rappresenta e promuove, in modo unitario, organico e strategico, gli interessi delle imprese a tutti i livelli, in una logica di rispetto e riconoscimento reciproco, pari dignità, valorizzazione e sintesi delle differenze. Confindustria deve essere il punto di riferimento imprescindibile, in ambito nazionale e internazionale, per la definizione di politiche industriali dirette a contribuire in maniera decisiva allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese.

2. Identità associativa

Confindustria fonda la propria identità associativa sul libero mercato e sulla centralità della imprenditorialità e dell'impresa. Tre elementi che, attraverso corretti ed equilibrati meccanismi competitivi, garantiscono l'innovazione e la creazione diffusa di valore e determinano le premesse per il perseguimento del bene comune, in un quadro di saldi riferimenti etici e di rispetto e difesa della legalità.

3. Responsabilità

Fare impresa impone una tensione ideale e morale indispensabile per affrontare le sfide dello sviluppo e del mercato. In quest'ottica, la responsabilità per le decisioni assunte, per le attività intraprese e per gli impatti generati rappresenta uno degli elementi imprescindibili su cui incentrare la definizione e l'implementazione di politiche e azioni orientate alla sostenibilità, all'innovazione e alla competitività del Paese. Tale principio comprende anche la responsabilità di rispettare gli impegni verso i differenti Stakeholder.

4. Legalità e regole associative

Il principio di legalità e il rispetto delle regole sono il fondamento di tutto il sistema confederale. Confindustria assicura e promuove, al proprio interno e in tutte le comunità in cui opera, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile. Garantisce, inoltre, la tutela e la salvaguardia della propria funzionalità, reputazione, immagine e decoro.

5. Accountability

Confindustria considera essenziale, a ogni livello associativo, imprenditoriale e istituzionale, la necessità di rendere conto a tutti i portatori di interessi delle decisioni assunte, delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti. Sostiene, promuove e sollecita, in ogni ambito, l'adozione di forme sistematiche e periodiche di reporting, anche attraverso soluzioni innovative di comunicazione e condivisione delle informazioni.

6. Etica e trasparenza

Confindustria è consapevole che dove non esistono etica e trasparenza non c'è possibilità di sviluppo per una sana attività economica e una libera e consapevole società civile. Confindustria orienta la propria azione, sia nei rapporti associativi, sia nei confronti degli Stakeholder, secondo comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su integrità, correttezza, lealtà, equità, imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio, chiarezza delle posizioni assunte e dei meccanismi decisionali e attuativi adottati, e assenza di conflitti di interesse.

7. Sostenibilità, innovazione, competitività

La sostenibilità è la via per perseguire, in maniera integrata, obiettivi di ordine economico, sociale e ambientale. Confindustria ribadisce che una maggiore competitività del nostro Paese sui mercati internazionali dipende, in particolare, dalla forza creativa e innovativa delle imprese, in grado di coniugare crescita economica, coesione sociale nei territori e protezione del capitale naturale. Questo approccio, volto a un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, a un incremento della loro produttività e a una forte differenziazione sui mercati, consente di realizzare processi di creazione del valore sostenibili nel tempo, a vantaggio dell'intera collettività.

8. Relazioni con gli Stakeholder

Confindustria persegue e contribuisce alla realizzazione di avanzate politiche economico-sociali attraverso la definizione di processi partecipati e condivisi tra imprese, soggetti pubblici e società civile. Confindustria riconosce gli interessi degli Stakeholder, ne rispetta le attese e,

mediante l'ascolto, il dialogo, il confronto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle relazioni, s'impegna a sviluppare iniziative progettuali mirate, condivise e coerenti.

9. Sistema

Confindustria agisce come fulcro di un sistema di relazioni, collaborazioni e networking ad ogni livello, locale, nazionale e internazionale, finalizzato a realizzare la condivisione di risorse, lo scambio di competenze e di conoscenze, l'attivazione di sinergie e il raggiungimento di obiettivi e riguardi condivisi per lo sviluppo delle imprese e a beneficio del Paese.

CARTA DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA (NEI CONFRONTI DEGLI STAKEHOLDER)

La Carta degli impegni chiama Confindustria a una forte attenzione verso le prerogative degli Stakeholder e identifica un percorso di interazione, confronto e collaborazione con i differenti portatori di interessi.

Al contempo, chiede, per alcune categorie chiave (in primo luogo gli associati), atteggiamenti e orientamenti in linea con i valori, i principi e gli impegni di Confindustria.

1. Imprese (associate e non associate)

Le imprese sono, per definizione, il luogo dell'innovazione e il fattore trainante della ricchezza, non solo materiale, ma anche culturale e civile, di un Paese. Confindustria, come principale organizzazione rappresentativa delle imprese nazionali, ha, dunque, un ruolo cruciale.

Confindustria agisce e svolge la propria attività nell'interesse primario delle imprese associate. Inoltre, nella propria azione a supporto delle imprese, assicura pari dignità, ascolto e dialogo, trasparenza e coinvolgimento, apprezzamento, riconoscimento, rispetto e sintesi degli interessi.

2. Universo associativo

Confindustria persegue gli scopi istituzionali mediante la piena valorizzazione delle relazioni con le Associazioni di territorio e di settore e con gli altri soggetti che rientrano nel perimetro

del sistema associativo. L'attività di Confindustria nei loro confronti si basa sui criteri di condivisione, cooperazione, vicinanza e trasparenza.

Al contempo, per garantire uniformità e coerenza di comportamenti e un'azione caratterizzata dai più elevati standard etici, Confindustria richiede agli associati comportamenti in linea con i propri valori e principi.

Tutti gli associati devono partecipare e contribuire alla vita associativa e operare nell'esclusivo interesse dell'organizzazione di appartenenza, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano lederne l'unità, tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro, impegnandosi a rimettere il proprio mandato, o ad autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema nelle sue varie articolazioni.

3. Risorse umane

Proprio in ragione del fondamentale ruolo di Confindustria come agente di cambiamento nel Paese, il contributo delle sue risorse umane è essenziale.

Confindustria assicura ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento. Confindustria prevede, altresì, la formazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e dei talenti dei propri dipendenti e collaboratori, favorendone, in questo modo, la crescita personale e professionale.

Infine, si attende dai propri associati comportamenti in linea con le politiche a favore della promozione del capitale umano qui delineate.

In parallelo, Confindustria richiede ai propri dipendenti e collaboratori un comportamento improntato a piena lealtà, correttezza, integrità, fedeltà, in coerenza con i doveri previsti dal loro ufficio.

4. Istituzioni ed Enti (nazionali e internazionali)

Il sistema confederale si rapporta, a differenti livelli e in relazione ai temi affrontati, con Enti e Istituzioni, nel rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative.

Confindustria si propone come interlocutore rappresentativo, autorevole, costruttivo, affidabile,

indipendente e autonomo, in grado di collaborare con le Istituzioni e gli Enti, in ambito locale, nazionale e internazionale, per la definizione di innovative politiche economiche e di sviluppo, nell'interesse delle imprese e delle diverse comunità coinvolte.

5. Parti sociali

Confindustria si propone come interlocutore fattivo, leale e affidabile delle parti sociali sui temi del lavoro e delle relazioni industriali, della competitività, dello sviluppo, a livello aziendale, territoriale, nazionale e internazionale.

Si tratta di interpretare e affrontare assieme, in modo costruttivo, i cambiamenti di scenario, che richiedono un approccio sistemico e responsabile, finalizzato ad una condivisione progettuale su sfide di cruciale rilevanza per le singole aziende, i territori, i settori produttivi e l'intero Paese.

6. Sistema Paese (economia, cultura, scienza, politica e società)

Il sistema delle imprese è fattore di sviluppo imprescindibile per il Sistema Paese nel suo complesso. Confindustria svolge, dunque, un ruolo centrale nella costruzione di percorsi comuni di sviluppo e crescita. Per questo, interagisce, collabora e condivide, nel pieno rispetto degli specifici ambiti di autonomia e influenza, obiettivi, risorse, competenze, esperienze, iniziative con il mondo dell'economia e della finanza, della cultura e della ricerca, della scienza e della tecnologia, della politica, dell'informazione e della società civile.

7. Comunità e territorio

In una logica di corporate citizenship, il ruolo delle imprese per lo sviluppo dei territori e delle comunità in cui sono inserite è cruciale. In parallelo, la crescita e la competitività delle imprese stesse dipendono dalla qualità dei sistemi territoriali locali.

Confindustria, nelle sue varie articolazioni, esercita un presidio attivo dei processi di dialogo e confronto con tutte le componenti delle comunità di riferimento e del territorio, al fine di costruire innovazioni di sistema che sappiano porre a sintesi le diverse istanze e gli interessi, per contribuire al bene comune attraverso modelli di sviluppo sostenibili.

8. Ambiente

Confindustria ritiene il capitale naturale, ossia le risorse ambientali e i servizi forniti dagli ecosistemi, asset fondamentale per un equilibrato sviluppo delle imprese e dei territori. L'eco-efficienza e la green economy sono fattori di successo e competitività nel confronto in atto sui mercati internazionali; le imprese, attraverso un'attenta e innovativa gestione, possono non solo ridurre i propri impatti, ma avere anche un effetto rigenerativo sull'ambiente.

Confindustria promuove, quindi, prassi manageriali avanzate, in modo da favorire prevenzione, riciclo e recupero delle risorse e una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

CODICE DI CONDOTTA

Il Codice etico e dei valori associativi, nelle sue diverse componenti, rappresenta il quadro di riferimento per la vita dell'intero sistema associativo.

Sottoscrivendo il Codice etico e dei valori associativi, le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli, gli imprenditori associati e i dipendenti ne rispettano e promuovono i valori, i principi e gli impegni verso i differenti Stakeholder.

Inoltre, le diverse Associazioni sono chiamate a recepire il codice Etico e dei valori associativi e ad adottare comportamenti conseguenti.

Il quadro etico-valoriale rappresentato dal Codice etico e dei valori associativi impone obblighi e requisiti coerenti ai seguenti attori del sistema:

- Imprenditori associati
- Imprenditori che rivestono incarichi associativi
- Imprenditori che rappresentano il Sistema in organismi esterni
- Dipendenti.

Imprenditori associati

Come componenti fondativi del sistema confederale, gli imprenditori associati devono comportarsi secondo i più elevati standard etici, in piena coerenza con i valori, i principi e gli impegni

affermati nel Codice etico e dei valori associativi.

Pertanto, con riferimento all'attività d'impresa, si impegnano ad assicurare:

- in tutte le comunità in cui operano, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile
- il proprio contributo allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese, attraverso processi innovativi volti alla creazione diffusa di valore, alla promozione del bene comune e alla affermazione di modelli d'eccellenza
- ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento, in grado di favorirne lo sviluppo umano e professionale
- in ogni contesto, comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato
- che, nei processi di vendor rating, vengano promossi criteri di ordine etico, sociale e ambientale
- nei rapporti con Enti, Istituzioni, partiti politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati, correttezza, indipendenza, integrità e rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative
- nella gestione ambientale, prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

Nella vita associativa, gli imprenditori si impegnano ad assicurare:

- una forte e attiva partecipazione, contribuendo al corretto e ordinato svolgimento della vita e delle attività del sistema, in piena integrità ed autonomia
- di operare nell'esclusivo interesse dell'Associazione, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano ledere l'unità e tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro. Ciò implica che si debba contribuire al dibattito associativo, garantendo una efficace risoluzione delle questioni all'interno del sistema confederale
- un comportamento responsabile ed equilibrato, evitando situazioni di conflitto di interesse e l'assunzione di incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano metterne

- in pericolo l'indipendenza, la correttezza, l'integrità e l'autonomia di giudizio, a danno, perciò, del sistema confederale. Inoltre, in una logica di piena trasparenza e correttezza, si impegnano a comunicare preventivamente alle Associazioni del sistema altre diverse adesioni ad organizzazioni non concorrenti
- una piena e tempestiva comunicazione di ogni condizione suscettibile di modificare i rapporti con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Imprenditori che rivestono incarichi associativi

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza nei comportamenti personali, professionali ed associativi ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi.

In questo quadro, laddove si svolga una competizione elettorale, essa diviene primo momento di riscontro della coerenza dei candidati rispetto ai più elevati standard etici, che caratterizzano l'intero sistema associativo.

I candidati si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie e richieste dagli organi competenti e nelle sedi deputate dell'organizzazione di appartenenza.

Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rivestono incarichi associativi si impegnano a:

- operare esclusivamente secondo un partecipe spirito di servizio, senza avvalersi della propria posizione per l'ottenimento di vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e responsabilità nei confronti del sistema, degli associati e delle Istituzioni, evitando di assumere incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano generare conflitti di interesse
- fare un uso riservato e limitato alle prerogative del proprio ruolo associativo, delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle cariche ricoperte
- trattare gli associati secondo una logica di rispetto, riconoscimento e pari dignità, a prescindere da dimensioni e settori di appartenenza, puntando a valorizzare peculiarità e differenze

- mantenere, con le forze politiche, un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo, laddove opportuno, informazioni funzionali al pieno e corretto svolgimento dell'attività legislativa ed amministrativa
- coinvolgere gli organi preposti dell'organizzazione di appartenenza e, a seconda delle diverse istanze considerate, i differenti Stakeholder, mediante meccanismi decisionali e attuativi partecipati, fondati su ascolto, dialogo, confronto, coinvolgimento e valorizzazione delle relazioni con i portatori di interessi
- rimettere il proprio mandato, o autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema, nelle differenti articolazioni, e per la sua immagine.

Imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni

Vengono scelti tra gli associati, seguendo criteri di competenza, indipendenza e piena rispondenza nei comportamenti ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

Le singole Associazioni, di territorio o di settore, informano Confindustria in merito alle loro rappresentanze in Enti esterni.

Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni si impegnano a:

- svolgere il loro mandato nell'interesse dell'Ente a cui sono stati designati e degli imprenditori associati, nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dall'Associazione che rappresentano
- informare l'Associazione, in maniera costante, circa lo svolgimento del mandato
- assumere gli incarichi non con intenti remunerativi e, più in generale, a essere guidati, nelle proprie scelte e azioni, da spirito di servizio, così da non utilizzare in alcun modo la posizione acquisita per l'ottenimento di vantaggi personali, diretti o indiretti
- rimettere il proprio mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità o impossibilità ad assicurare una partecipazione continuativa, o, comunque, su richiesta dell'Associazione
- comunicare tempestivamente e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente a cui si è stati designati.

Dipendenti

I dipendenti di Confindustria e di tutte le Associazioni del sistema, in qualità di componente operativa e direttiva dell'agire associativo, rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione degli obiettivi e degli impegni del sistema e nella tutela dell'immagine, della reputazione e degli standard etici di Confindustria.

I dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni, a prescindere dalla posizione, dalla natura del rapporto lavorativo o dall'inquadramento contrattuale, si impegnano a:

- comportarsi nel pieno rispetto dei valori e dei principi fondativi di Confindustria e degli impegni con gli Stakeholder affermati nel Codice etico e dei valori associativi
- comportarsi nel pieno rispetto del Codice di comportamento del Modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001
- tenere nei confronti delle istituzioni, della pubblica amministrazione, delle forze politiche, nonché ogni altro operatore o ente nazionale ed internazionale comportamenti ispirati ad autonomia, correttezza e trasparenza, perseguendo la tutela dell'immagine del sistema e astenendosi da qualsiasi attività in potenziale conflitto di interesse con Confindustria o volta all'ottenimento di vantaggi personali
- improntare i rapporti con i partner economici, i fornitori, i collaboratori nonché con gli altri dipendenti del sistema alla massima trasparenza, meritocrazia e nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti
- dare opportuna informazione ai propri superiori e agli organismi di vigilanza in merito a qualsiasi situazione che possa essere in conflitto, anche potenziale, con le disposizioni statutarie e con il Codice etico e dei valori associativi.

NOTE

NOTE



CONFINDUSTRIA VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

VENEZIA

Sede operativa:

Via delle Industrie 19 • 30175 Venezia Marghera

Tel +39 041/5499111

PADOVA

Sede legale e operativa:

Via Edoardo Plinio Masini 2 • 35131 Padova

Tel +39 049/8227111

ROVIGO

Sede operativa:

Via Alessandro Casalini 1 • 45100 Rovigo

Tel +39 0425/2021

TREVISO

Sede operativa:

Piazza delle Istituzioni 11 • 31100 Treviso

Tel +39 0422/2941